

dossier

XIX Legislatura

10 novembre 2025

Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

A.C. 2673



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/@SR_Studi)

Dossier n. 487/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

Tel. 066760-3403 st_attprod@camera.it - [@CD_attProd](https://twitter.com/@CD_attProd)

Progetti di legge n. 451/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0191b

INDICE

PREMESSA **3**

SCHEDE DI LETTURA

CAPO I – MISURE PER L’AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE	13
Articolo 1 (<i>Agevolazioni fiscali per le reti di imprese</i>)	13
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</i>)	18
Articolo 3 (<i>Misure finanziarie per l’aggregazione e il sostegno al settore della moda</i>)	21
Articolo 4 (<i>Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per disciplina degli enti medesimi</i>)	23
Articolo 5 (<i>Consorzi stabili per gli appalti pubblici</i>)	25
Articolo 6 (<i>Part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale</i>)	27
CAPO II – ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE.....	31
Articolo 7 (<i>Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi</i>)	31
Articolo 8 (<i>Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino</i>)	36
CAPO III – SEMPLIFICAZIONI	41
Articolo 9 (<i>Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per le macchine agricole</i>)	41
Articolo 10, commi 1 e 2 (<i>Norme in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento ai modelli di organizzazione e di gestione e alla formazione e all’addestramento</i>)	44
Articolo 10, comma 3 (<i>Modalità di iscrizione all’INPS dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli</i>)	48
Articolo 11 (<i>Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile</i>)	49
Articolo 12 (<i>Ampliamento delle attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica</i>)	50

Articolo 13 (<i>Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA</i>).....	51
Articolo 14 (<i>Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate</i>) ...	52
Articolo 15 (<i>Delega al Governo per la riforma dell'artigianato</i>).....	54
Articolo 16 (<i>Riferimento all'artigianato nella pubblicità</i>).....	58
Articolo 17 (<i>Caratteristiche e requisiti della birra</i>).....	59
CAPO IV – LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI	60
Articolo 18 (<i>Finalità</i>).....	60
Articolo 19 (<i>Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite</i>)	69
Articolo 20 (<i>Divieti</i>).....	72
Articolo 21 (<i>Linee guida e monitoraggio</i>).....	77
Articolo 22 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	81
Articolo 23 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	82
CAPO V – TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI START-UP INNOVATIVE	83
Articolo 24 (<i>Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative</i>).....	83
Articolo 25 (<i>Modifiche al Garante per le micro, piccole e medie imprese</i>)	86
CAPO VI – CERTIFICAZIONE UNICA DI CONFORMITÀ DELLE FILIERE DELLA MODA	90
Articolo 26 (<i>Oggetto e finalità</i>)	90
Articolo 27 (<i>Definizioni</i>).....	92
Articolo 28 (<i>Certificazione unica di conformità delle filiere della moda</i>)	94
Articolo 29 (<i>Oneri delle società capofila e delle imprese di filiera</i>)	97
Articolo 30 (<i>Filiera della moda certificata</i>)	101
CAPO VII – ULTERIORI DISPOSIZIONI	104
Articolo 31 (<i>Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti</i>)	104

PREMESSA

Il disegno di legge in esame (A.S. [1484](#) - A.C. [2673](#)) costituisce **la prima attuazione** dell'articolo 18 della legge n. 180/2011 (cd. [Statuto delle imprese](#)), volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cd. *Small Business Act* europeo.

Si ricorda che secondo la [raccomandazione 2003/361](#) della Commissione europea **sono definite piccole e medie imprese** (PMI) le aziende il cui personale e peso economico sono al di sotto di determinati limiti. In particolare:

- un'impresa di **medie dimensioni** ha fino a 250 dipendenti, un fatturato fino a 50 milioni di euro e un totale di bilancio fino a 43 milioni di euro;
- un'impresa di **piccole dimensioni** ha fino a 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 10 milioni di euro;
- una **micro** impresa ha fino a dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro.

Nell'Unione europea si contano [oltre 23 milioni di PMI](#), pari al 99 % delle imprese e due posti di lavoro su tre nel settore privato. Le istituzioni europee incoraggiano dunque l'uso di questa definizione di PMI come riferimento, anche da parte degli Stati membri, la quale è peraltro vincolante solo per determinate questioni, come gli [aiuti di Stato](#) e l'attuazione dei [fondi strutturali](#) o di altri programmi dell'Unione.

• Le comunicazioni della Commissione europea sulle PMI

La comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008, «[Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa \(uno Small Business Act per l'Europa\)](#)», stabilisce una serie di principi pensati per incoraggiare lo spirito imprenditoriale nell'Unione europea (UE) e la crescita delle piccole imprese.

Include inoltre alcune proposte legislative per l'attuazione, sia a livello comunitario che su scala nazionale nei paesi dell'UE.

Si tratta di un documento non vincolante, ma è stato approvato dal [Consiglio](#) e ha ricevuto il sostegno del [Consiglio europeo](#) e del [Parlamento europeo](#).

Le principali priorità dello *Small Business Act* consistono nel promuovere lo spirito imprenditoriale, aumentare l'accesso alla finanza, ridurre l'onere normativo e migliorare l'accesso ai mercati e l'internazionalizzazione.

Queste priorità sono descritte in **dieci principi** formulati per guidare la progettazione e l'attuazione delle politiche a livello comunitario e dei paesi dell'UE:

1. dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;
2. far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità;
3. formulare regole conformi al principio [«Pensare anzitutto in piccolo»](#);
4. rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle [piccole e medie imprese](#) (PMI);
5. adeguare l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli [appalti pubblici](#) e usare meglio le possibilità degli [aiuti di Stato](#) per le PMI;
6. agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la [puntualità dei pagamenti](#) nelle transazioni commerciali;
7. aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico;
8. promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;
9. permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità;
10. incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati.

Un [esame](#) dello *Small Business Act* condotto nel 2011 dalla Commissione europea ha rilevato che:

- la maggioranza delle iniziative era stata adottata;
- delle quattro proposte legislative, soltanto lo statuto europeo della società privata non era stato adottato;
- esistono varianti negli approcci dei paesi dell'UE all'attuazione e risultati differenti;
- la maggior parte dei paesi dell'UE ha adottato gli obiettivi per ridurre gli oneri amministrativi, ma non tutti li hanno raggiunti.

L'esame ha inoltre proposto **nuove azioni** tese a integrare lo «Small Business Act» nella [strategia Europa 2020](#). Tali azioni comprendevano:

- la promozione del principio «una sola volta» presso gli organi amministrativi per la richiesta di informazioni o documenti;
- il miglioramento dell'accesso alla finanza attraverso garanzie sui prestiti per aiutare le PMI ad affrontare le sfide della [globalizzazione](#) e dei [mutamenti climatici](#);
- una base imponibile consolidata comune per le imprese volta ad aiutare le stesse nel mercato unico.

Una [consultazione pubblica](#) del 2014 sullo «Small Business Act» ha evidenziato i **progressi** compiuti, ma anche che gli oneri amministrativi e legali rimanevano la maggiore preoccupazione; malgrado le misure adottate l'accesso alla finanza restava difficile; sono necessari ulteriori sforzi per l'accesso ai mercati, in particolare per migliorare i collegamenti tra i programmi dell'UE esistenti.

La comunicazione della Commissione europea «[Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori](#)» COM (2021) 219 def., del 29 aprile 2021, interviene sulla cd. *better regulation*, enunciando alcuni obiettivi principali: *a)* rafforzare l'impegno comune e la condivisione degli sforzi per migliorare il processo regolatorio; *b)* migliorare la comunicazione con i portatori di interessi e il pubblico in generale; *c)* garantire una maggiore trasparenza; *d)* **rivedere e ottimizzare lo strumentario volto a potenziare la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi** collegati all'attività normativa, con un a un **approccio “one in, one out”** che garantisca che gli eventuali nuovi oneri introdotti da una nuova legge siano controbilanciati dalla riduzione di oneri precedenti nello stesso settore di attività. Ciò nell'ambito del **programma** di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (**REFIT**), in cui ogni valutazione e revisione della legislazione comporta una verifica sistematica del potenziale di riduzione degli oneri. La finalità esplicitata di tale approccio è “attirare maggiormente l'attenzione dei responsabili politici sulle implicazioni e sui costi dell'applicazione della legislazione, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI)”.

La comunicazione «[Pacchetto di aiuti per le PMI](#)» COM (2023) 535 def.¹, del 12 settembre 2023² prevede un pacchetto di aiuti per le PMI a breve termine per

¹ La comunicazione è accompagnata dalla I Relazione di attuazione dello sportello digitale unico e da una prima revisione preliminare del regolamento sulle relazioni piattaforme-imprese (“regolamento P2B”).

² La Commissione, nella Comunicazione, parte dalla considerazione per cui i 24 milioni di piccole e medie imprese (PMI) europee rappresentano il 99% di tutte le imprese e due terzi dei posti di lavoro del settore privato nell'UE e sono profondamente radicate nelle comunità locali, in particolare nelle zone rurali. Nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (2021-2027) e di *Next Generation EU*, la Commissione prevede che saranno resi disponibili per le PMI oltre 200 miliardi di euro a titolo dei vari programmi di finanziamento. Ciononostante, la volatilità e l'imprevedibilità del contesto economico hanno reso più difficile l'attività delle PMI e condizioni avverse sono destinate a persistere. In particolare, gli oneri amministrativi o gli ostacoli normativi sono tra i maggiori problemi per il 55 % delle PMI. Un contesto normativo prevedibile, una buona governance e un quadro istituzionale efficiente contribuiscono a rafforzare la competitività, garantire l'equità e fornire assistenza. I ritardi di pagamento subiti dalle PMI frenano la competitività, aumentano l'incertezza e scoraggiano la partecipazione agli appalti pubblici. In ogni impresa interessata i ritardi di pagamento causano un aumento del fabbisogno di capitale d'esercizio e dei costi di finanziamento, fanno lievitare i costi a causa del tempo impiegato per sollecitare i debitori e riducono pertanto la capacità di investimento.

L'accesso ai finanziamenti richiede più sforzi alle piccole imprese che alle grandi imprese. La maggiore incertezza e i costi di finanziamento più elevati riducono la capacità delle PMI di effettuare investimenti. Alla fine del 2022 le PMI prevedevano un imminente peggioramento in termini di disponibilità di tutti i tipi di finanziamenti.

promuoverne la competitività e la resilienza a lungo termine e favorire un contesto imprenditoriale propizio. Il pacchetto include:

- una [proposta di nuovo regolamento](#) sui ritardi di pagamento,
- una [proposta di direttiva](#) di semplificazione fiscale che istituisce un sistema di tassazione in base alla sede centrale per le PMI;
- una **serie di misure per agevolare le PMI**, migliorare l'accesso ai finanziamenti e a una forza lavoro qualificata e fornire sostegno lungo tutto il loro ciclo di vita, di cui si darà indicazione nel prosieguo.

La Commissione intende, in particolare compiere una serie di azioni per:

- ridurre ulteriormente gli oneri derivanti dalla legislazione dell'UE, implementando l'approccio "**one in, one out**"³.
- sostenere un **incremento della digitalizzazione** a favore della competitività, la resilienza e la capacità di innovazione delle PMI;
- potenziare il **ruolo di InvestEU** nel fornire sostegno tramite prestiti e capitale di rischio alle PMI europee;
- collaborare con il Fondo europei degli investimenti - FEI per l'istituzione di un meccanismo pilota volto a consentire alle agenzie per il credito all'esportazione di sostenere le PMI nei loro scambi commerciali con l'Ucraina;
- promuovere l'uso di **disposizioni standardizzate per gli appalti** e condizioni adatte alle PMI per migliorare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici;
- garantire che le PMI dispongano di un **quadro semplice e standardizzato** per riferire in merito alle questioni ambientali, sociali e **di governance**;
- **incoraggiare le istituzioni finanziarie** a includere finanziamenti verdi per le PMI nei loro modelli di *business*;
- istituire un bacino di talenti dell'UE e un'iniziativa per migliorare il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze dei cittadini di paesi terzi al

La disponibilità di personale qualificato o di dirigenti esperti è diventata una delle sfide più importanti per il 27 % delle PMI nell'UE, mentre il 70 % delle PMI segnala un aumento del costo del lavoro. I risultati dell'Eurobarometro sulle competenze presentati parallelamente alla presente comunicazione mostrano che la carenza di competenze ostacola le attività imprenditoriali del 63 % delle PMI e ne frena gli sforzi di digitalizzazione (45 % delle PMI) e di inverdimento (39 %).

³ La Commissione intende perseguire le seguenti azioni:

- prendere sistematicamente in considerazione disposizioni specifiche favorevoli alle PMI nelle nuove proposte legislative, in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione
- nominare un rappresentante dell'UE per le PMI incaricato di fornire orientamenti e consulenza alla Commissione sulle questioni relative alle PMI e di difendere gli interessi delle PMI verso l'esterno.
- garantire che il rappresentante dell'UE per le PMI partecipi alle audizioni del comitato per il controllo normativo con le direzioni generali sulle iniziative che hanno un forte impatto sulle PMI
- promuovere, unitamente al Parlamento UE e al Consiglio, l'attuazione di una valutazione "in loco" dell'impatto sulle PMI e sulla competitività delle modifiche sostanziali suggerite alle proposte della Commissione nel corso della procedura co-legislativa;
- collaborare con le agenzie esecutive e le agenzie decentrate al fine di individuare e promuovere le buone pratiche per sostenere le PMI e facilitare loro il ricorso ai servizi delle agenzie;
- collaborare con gli Stati membri per promuovere la sperimentazione e l'innovazione per le *start-up* attraverso spazi di sperimentazione normativa.

fine di contribuire a rimediare alla mancanza di personale qualificato nel mercato del lavoro dell'UE;

- lavorare con gruppi il cui potenziale imprenditoriale non sfruttato rimane elevato, come donne, giovani e persone con disabilità, attraverso campagne di sensibilizzazione, tutoraggio e *coaching*.

La Commissione ritiene poi **necessario prestare attenzione** alle esigenze delle imprese che superano le soglie della definizione di PMI e della più ampia gamma di **piccole imprese a media capitalizzazione**, e si propone di:

- a. di innalzare, ove giustificato, le soglie finanziarie dell'attuale definizione di PMI.
- b. elaborare una definizione armonizzata per le piccole imprese a media capitalizzazione;
- c. successivamente, adottare le misure per rispecchiare una definizione riveduta di PMI nei pertinenti atti legislativi, e
- d. creare un insieme di dati basato sulla definizione di piccole imprese a media capitalizzazione e valutare eventuali misure per sostenere quelle imprese nella loro crescita (compresa la potenziale applicazione in forma adattata di alcune misure a favore delle PMI).

L'articolo 18 della legge n. 180/2011 prevede che **entro il 30 giugno di ogni anno** il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del *made in Italy* – MIMIT), sentita la Conferenza unificata, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo. Tale disegno di legge dovrebbe **recare in distinte sezioni**:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, e introdurre misure di semplificazione amministrativa anche relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini dell'esecuzione dello *Small Business Act* europeo;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

Si dispone inoltre che, oltre che delle relazioni previste dalle vigenti disposizioni, il disegno di legge sia corredato anche di una **specifica relazione** volta a evidenziare:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione europea sullo *Small Business Act* europeo;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;

d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

Ai fini della presentazione di un tale di segno di legge si prevede infine che il MIMIT convochi un **tavolo di consultazione** permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 180/2011 (su cui v. le modifiche apportate dall'articolo 25 del ddl in esame), per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

La presentazione del disegno di legge in esame è stata accompagnata da una relazione illustrativa, da una relazione tecnica, da un'analisi di impatto della regolazione (AIR) e da un'analisi tecnico-normativa.

Con tale documentazione il Governo rileva che **le PMI rappresentano il fulcro del tessuto produttivo italiano**: su 4,4 milioni di imprese attive in Italia, **le microimprese** con meno di 10 addetti sono quelle numericamente più importanti, in quanto **rappresentano il 95,13%** del totale, contro un 0,09% di grandi imprese. Esse movimenterebbero oltre 1.000 miliardi di euro complessivi e **generano circa il 40% del valore aggiunto nazionale** con un terzo di tutti gli occupati.

Le PMI, prosegue il Governo, pur essendo il cuore pulsante del sistema produttivo, affrontano **sfide significative**: difficoltà di finanziamento, frammentazione del mercato e una burocrazia complessa che limita l'innovazione e la crescita. Gli *shock* economici degli ultimi anni avrebbero evidenziato ulteriormente queste criticità, rendendo urgente un intervento normativo strutturale. Nello specifico, secondo il Governo il comparto sarebbe gravato da difficoltà legate all'accesso al credito, all'elevata burocrazia, alla competizione internazionale e all'adozione di nuove tecnologie, nonché dalle conseguenze derivanti dalle recenti crisi globali: pandemia, crisi energetica e inflazione.

L'AIR dà conto di una **fase di consultazione** che ha visto coinvolti “diversi *stakeholders* per raccogliere *feedback* e opinioni sulle problematiche e le soluzioni proposte nel ddl per le PMI”. Il primo incontro del tavolo di lavoro istituito dal MIMIT si è svolto – riferisce il Governo – il 14 febbraio 2024. Erano presenti all'incontro, i rappresentanti delle maggiori associazioni

di categoria. Successivamente, entro il mese di giugno 2024 sono stati raccolti i contributi degli *stakeholders*, elaborati nella seconda metà del 2024 con la collaborazione dei Ministeri concertanti e delle associazioni di categoria.

Il confronto con esperti del settore e il dialogo con altre “realità europee” secondo il Governo avrebbero contribuito a individuare *best practice*, garantendo che il ddl fosse in linea con le esigenze reali delle imprese e con gli standard comunitari. In proposito, in questa sede, si può ricordare come dal confronto con le realtà (e più precisamente con le **istituzioni**) europee sia derivata una significata riformulazione del capo relativo alla **lotta alle false recensioni**, oggetto di scambi tra la Commissione europea e le Autorità italiane prima che il ddl venisse presentato alle Camere e nel corso del suo esame. Rimandando più nel dettaglio a quanto si dirà nel corso del dossier, si ricorda, più precisamente, che il capo IV (articoli da 18 a 23) è stato oggetto di una interlocuzione tra il Governo italiano e la Commissione europea nel quadro della procedura di notifica di cui alla [direttiva](#) (UE) 2015/1535: la Commissione ha avanzato due richieste di informazioni supplementari ([TRIS/\(2025\)0293](#) e [TRIS/\(2025\)0403](#)) su aspetti specifici del progetto notificato. In seguito, dopo [interlocuzioni](#) con il Governo, ha formulato un [parere](#) circostanziato con osservazioni in cui ha determinato che talune disposizioni del progetto notificato rientravano nell’ambito di applicazione del [regolamento](#) sui servizi digitali (DSA), rischiando di provocare sovrapposizioni nella forma di obblighi aggiuntivi o diversi. Inoltre, ha considerato il progetto incompatibile con l’effetto di piena armonizzazione del DSA e ha invitato le autorità italiane ad assicurare che le disposizioni del Capo IV non pregiudicassero l’architettura di vigilanza e di esecuzione disposta dallo stesso regolamento.

La Commissione ha anche ricordato che in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 o se il testo venisse adottato senza tenere conto delle obiezioni sollevate o fosse altrimenti contrario al diritto dell’UE, avvierebbe un procedimento a norma dell’articolo [articolo 258](#) TFUE.

Alla luce di tale interlocuzione, il Governo italiano ha apportato **significative modifiche** ([TRI/\(2025\)1499](#)) e ha deciso di notificare [nuovamente](#) il testo così come modificato. In seguito ad un ulteriore [scambio](#) di informazioni, il 24 settembre 2025 la Commissione ha inviato [osservazioni](#) in cui invita a chiarire nel testo definitivo cosa costituisca esattamente un contenuto illegale e a stabilire, ai fini di una maggiore chiarezza e di prevenzione di incertezza giuridica, che le linee guida di cui l’attuale articolo 21 non si rivolgono in alcun modo ai prestatori di servizi intermediari, né intendono introdurre obblighi ulteriori, generali o specifici, in capo a tali soggetti, in piena coerenza con il principio di armonizzazione del DSA.

Il disegno di legge originariamente presentato alle Camere si componeva di **19 articoli**, suddivisi in 5 capi. A seguito delle modifiche apportate in prima lettura al Senato, il provvedimento si presenta ora composto di **31 articoli**, suddivisi in 7 capi. Si segnala in particolare che, oltre alle modifiche apportate alle disposizioni dei singoli capi, in prima lettura è stato inserito un capo relativo **certificazione unica di conformità delle filiere della moda** (il capo VI, composto di 5 articoli) e uno relativo che detta misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti.

Schede di lettura

CAPO I – MISURE PER L’AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE

Articolo 1 (*Agevolazioni fiscali per le reti di imprese*)

L’**articolo 1** reca disposizioni concernenti l’agevolazione del **regime di sospensione d’imposta**, dal 2026 al 2028, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle **quote degli utili**, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnate per gli **investimenti previsti dal programma comune di rete**.

Il **comma 1** riconosce, dal periodo d’imposta in corso al **31 dicembre 2026** a quello in corso al **31 dicembre 2028**, alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un **contratto di rete**, di cui all’[articolo 3, commi 4-ter e seguenti](#), del decreto-legge n. 5 del 2009, il beneficio del **regime di sospensione d’imposta** con riferimento alla **quota degli utili dell’esercizio**, purché accantonati ad apposita riserva, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.

In particolare, detta quota non concorre alla formazione del reddito relativo al periodo d’imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi:

- la **riserva non sia utilizzata** per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, ovvero
- **non venga meno l’adesione** al contratto di rete.

Il programma comune di rete, peraltro, deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti stabiliti con decreto di cui al comma 3, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto.

• *I contratti di rete*

La disciplina del **contratto di rete** è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’[articolo 3, commi 4-ter e seguenti](#), del decreto-legge n. 5 del 2009. Tali norme hanno subìto successive modifiche ed integrazioni (cfr., in particolare,

l'art. 45 del decreto-legge n. 83 del 2012, l'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché l'articolo 12 della legge n. 81 del 2017).

A tale riguardo, si rappresenta che l'espressa previsione normativa che **limitava ai soli imprenditori** la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata **superata** proprio con la legge n. 81 del 2017 che, all'articolo 12, comma 3, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, ha riconosciuto ai **soggetti che svolgono attività professionale**, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la **facoltà di costituire reti di esercenti la professione** e consentire agli stessi di **partecipare alle reti di imprese**, in forma di reti miste, di cui al sopra citato articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia (cfr. sul punto, [parere MISE, 28 gennaio 2020 - prot. 23331](#)).

In forza di quanto disposto dal medesimo articolo 3, comma 4-*ter*, con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad **esercitare in comune** una o più attività economiche rientranti nei rispettivi **oggetti sociali** allo scopo di **accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato** e a tal fine esse si obbligano, sulla base di un **programma comune di rete**, a:

- **collaborare** in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero;
- a **scambiarsi informazioni** o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora
- a **svolgere in comune** una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese.

Ai contratti di rete, come meglio si dirà in seguito, si applicano attualmente una serie di norme incentivanti di particolare riscontro presso il tessuto produttivo e di particolare rilievo per lo sviluppo economico del Paese. Il contratto di rete è uno strumento utile, perché grazie ad esso, anche **realità imprenditoriali piccole** possono avere **accesso**, insieme, in quanto sottoscrittrici del contratto, alla realizzazione di **programmi di sviluppo di grandi dimensioni**.

Il contratto di rete può prevede la costituzione di un **fondo patrimoniale comune** e la nomina di un **organo comune** incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso (c.d. elementi facoltativi del contratto di rete).

Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale **non è dotato di soggettività giuridica**, fatta salva la facoltà di acquisto della stessa a condizione che il contratto sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente.

Quanto al **regime di pubblicità** il contratto di rete è soggetto a **iscrizione nella sezione del registro delle imprese** presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Nel caso invece di contratto di rete con autonomia soggettività, si prevede l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese e non già della posizione dei singoli imprenditori “retisti”.

Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Sull’[apposita pagina](#) del sito istituzionale registroimprese.it, vi sono le statistiche relative ai contratti di rete iscritti, nonché, in forma di info grafica, l’iter da seguire.

Il comma 4-*quinquies* del già richiamato articolo 3 ha disposto l’applicazione alle reti delle imprese delle agevolazioni previste per i distretti produttivi (articolo 1, comma 368, lettere *b*, *c* e *d*) della legge n. 266 del 2005, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (ora imprese e *made in Italy*), da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

Il sostegno alle reti di impresa è stato, comunque, via via riconosciuto da singoli, diversi interventi legislativi. Alcuni di essi, di limitata portata applicativa temporale, si sono esauriti (es. il *voucher innovation manager* di cui all’articolo 1, comma 228, della legge di bilancio per il 2019 riconosciuto fino all’anno 2021 alle micro, piccole e medie imprese e, in via prioritaria con riserva di risorse, a quelle organizzate in reti).

Altri interventi, invece, sono ancora vigenti e ammettono le reti di impresa a beneficiare di strumenti di sostegno di particolare riscontro presso il tessuto produttivo e di particolare rilievo per lo sviluppo economico del Paese.

Le reti d’impresa possono essere ammesse a beneficiare della:

- disciplina agevolativa dei **contratti di sviluppo**, per progetti di grandi dimensioni, uno degli strumenti più rilevanti per lo sviluppo industriale del Paese;
- disciplina agevolativa per **progetti di ricerca e sviluppo** realizzati nell’ambito di Accordi per l’innovazione;
- disciplina agevolativa per la realizzazione di **programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale**, complessa e non complessa, ai sensi dell’articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012 (cfr. articolo 4 del [decreto ministeriale 24 marzo 2022](#), come modificato dal [decreto ministeriale 10 novembre 2023](#), che ha fissato nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale ai sensi della legge n. 181 del 1989 nel rispetto delle nuove disposizioni del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER), da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315).

La norma dispone, altresì, che l’**Agenzia delle entrate**, avvalendosi dei poteri di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che disciplina le attività di accertamento e di controllo, nell’ambito della sua ordinaria attività di controllo, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, **vigila** sui contratti di rete e sulla realizzazione

degli investimenti legittimanti l'agevolazione, revocando, se del caso, i benefici indebitamente fruiti. L'importo **non concorrente** alla formazione del reddito d'impresa non può, in ogni caso, eccedere il **limite di un milione di euro annui**. Gli utili destinati alle predette finalità risultano iscritti a bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data menzione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Si rammenta, al riguardo, che la medesima agevolazione aveva già trovato applicazione, ai sensi dell'[articolo 42, comma 2-quater](#), del decreto-legge n. 78 del 2010, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Il **comma 2** disciplina le **modalità di fruizione** dell'agevolazione in esame.

Nello specifico, essa può essere fruita a condizione che la rete non acquisti soggettività giuridica e nel **limite complessivo di 15 milioni di euro** per ciascuna delle annualità dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di **versamento del saldo** delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo di imposta successivo, l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata applicata senza considerare l'agevolazione predetta.

Il **comma 3** prevede che i **criteri** e le **modalità di attuazione** dell'agevolazione in oggetto, anche al fine di garantire il rispetto del sopra richiamato limite complessivo di un milione di euro annui, siano stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Infine, il **comma 4** reca disposizioni concernenti la **copertura finanziaria**.

Segnatamente, viene specificato che agli oneri derivanti dalla misura in esame, entro il limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

A tal proposito, nella relazione illustrativa il Governo rileva che, sulla base di quanto disposto dalla decisione C (2010)8939 *final* del 26 gennaio 2011, vertente sulla analoga misura introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010, la sospensione d'imposta non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE, avendo carattere generale e non selettivo.

Articolo 2

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

L'articolo 2, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica la destinazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, precisando che le operazioni di **salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici** di interesse nazionale iscritte nell'apposito registro devono riguardare imprese che abbiano più di **venti dipendenti**. Si aggiunge poi che il predetto fondo può essere finalizzato anche all'**acquisizione** delle predette imprese se effettuata da parte di imprese a loro volta titolari di marchi storici iscritte nel medesimo registro che operino in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

L'articolo 2, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, composto di un unico comma, riscrive il [comma 2 dell'articolo 43](#) del decreto-legge n. 34/2020.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 43 del citato decreto-legge ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) il **fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 43, il fondo opera, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle predette condizioni, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto della disciplina europea sugli **aiuti di Stato**, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 43, le imprese, qualora intendano avvalersi del Fondo, **notificano al MIMIT le informazioni relative a:**

a) le azioni che intendono adottare per ridurre gli impatti occupazionali, (incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa);

b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa, o le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

Il comma 5 dell'articolo 43 ha poi demandato ad un decreto di natura regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo: il decreto in parola è rappresentato dal [D.M. 29 ottobre 2020](#).

Il fondo in parola, a legge di bilancio 2025, è iscritto nel cap. 7478, e presenta stanziamento pari a 146,3 milioni per il 2025, 159,5 milioni per il 2026 e 142,6 milioni per il 2027.

Il comma 2 dell'articolo 43, nella versione attualmente vigente e precedente alla modifica proposta dalla norma in esame, chiarisce che il fondo è finalizzato al **salvataggio** e alla **ristrutturazione**:

- Di imprese titolari di **marchi storici di interesse nazionale** iscritte nel registro di cui all'[articolo 185-bis](#) del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005).

Si ricorda che l'articolo 11-ter del Codice della proprietà industriale – inserito dall'[articolo 31](#), comma 1, lett. *a*), D.L. n. 34/2019 – prevede, al comma 1, che i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa **registrati da almeno cinquanta anni** o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel **registro dei marchi storici di interesse nazionale** di cui all'articolo 185-bis. Il comma 2 ha previsto l'istituzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del **logo «Marchio storico di interesse nazionale»** che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il medesimo decreto sono altresì specificati i criteri per l'utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale». In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [D.M. 10 gennaio 2020](#).

L'articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale – inserito dall'articolo 31, comma 1, lett. *b*), D.L. n. 34/2019 – ha istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come sopra definiti. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.

- Delle **società di capitali**, aventi un numero di dipendenti **non inferiore a 250**, che si trovino in uno stato di **difficoltà economico-finanziaria**

come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del MIMIT (il citato [D.M. 29 ottobre 2020](#)).

- Di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, **detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale**: tale possibile destinazione del fondo è frutto dell'integrazione apportata all'articolo 43, comma 2, da parte dell'articolo 60, comma 3, lett. b) del decreto-legge n. 104/2020. Sono tali – ai sensi del menzionato D.M. 29 ottobre 2020 – le imprese che svolgono la propria attività in settori economici ritenuti strategici ai sensi dell'[articolo 15](#) del decreto-legge n. 23/2020 ovvero che rivestono un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività.

A seguito della riscrittura del comma 2 dell'articolo 43 del decreto-legge n. 34/2020 operata dall'articolo 2 qui in commento, la destinazione del fondo al salvataggio e alla ristrutturazione di **imprese titolari di marchi storici** di interesse nazionale iscritte nel menzionato registro viene ora subordinata alla presenza, nelle suddette imprese, di **un numero di dipendenti superiore a 20**.

Si aggiunge poi che il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa può essere destinato, **oltre che per le citate operazioni di salvataggio e ristrutturazione** delle imprese che si trovano nelle condizioni sopra descritte (ovvero: imprese titolari di marchi storici, iscritte nel relativo registro, con numero di dipendenti superiore a 20), **anche all'acquisizione** delle stesse da parte di imprese a loro volta titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nello stesso registro, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

Articolo 3

(Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda)

L'articolo 3, modificato durante l'esame parlamentare al Senato, ha ad oggetto le modalità ed i termini di affluenza delle risorse messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse, per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI nella filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese.

Nello specifico, il **comma 1** dispone che le risorse di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 \(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021\)](#), per gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa – come individuate dall'[articolo 27, comma 8-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»](#) – non vincolate a favore di Accordi di programma, affluiscono nel **Fondo per la crescita sostenibile** entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per un importo fino a 100 milioni di euro. Con una modifica apportata [al Senato](#), l'importo per la realizzazione di programmi di sviluppo non deve inferiore a **1 milione di euro** (3 milioni nella dicitura originale) e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.

• *Fondo per la crescita sostenibile*

Il [Fondo per la crescita sostenibile \(FCS\)](#) è uno strumento istituito nel 2012, in sostituzione del precedente Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT), con l'obiettivo di finanziare programmi e interventi che abbiano un impatto significativo sulla competitività del sistema produttivo nazionale.

Le principali finalità del Fondo includono:

- la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, sostenendo iniziative strategiche per il rilancio della competitività e il consolidamento di strutture aziendali dedicate alla ricerca e sviluppo;
- il rafforzamento della struttura produttiva nazionale, incentivando il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree in crisi complessa di rilevanza nazionale attraverso accordi di programma;

- l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione di investimenti esteri, in collaborazione con l'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane).

Le agevolazioni previste sono principalmente concesse sotto forma di finanziamenti agevolati. La concessione di incentivi in forme diverse è possibile solo in presenza di cofinanziamenti comunitari o regionali. Gli interventi del Fondo sono attuati attraverso bandi o direttive del Ministro dello sviluppo economico, che stabiliscono l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi o progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti.

Per quanto riguarda il **comma 2**, si specifica che le condizioni e le modalità, che valorizzino tra l'altro i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1, sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* in conformità alla relativa disciplina in materia di aiuti di Stato. **Nel corso dell'esame al Senato** è stata introdotta la previsione che, per la concessione delle agevolazioni con il suddetto decreto, sono definite altresì le condizioni e le modalità che valorizzino l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è deputato all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa europea e della relativa iscrizione negli appositi registri.

Articolo 4

(Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per disciplina degli enti medesimi)

L'**articolo 4** individua le Centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, volti a migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI) attraverso paradigmi organizzativi innovativi e solidali. La vigilanza è affidata al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che accerta e garantisce il rispetto di specifici requisiti mutualistici e procede al riconoscimento. L'articolo in commento, infine, contiene una delega volta a disciplinare il funzionamento e la vigilanza degli enti in questione.

Nel dettaglio, il **comma 1** riconosce le Centrali consortili quali “enti mutualistici di sistema”, il cui fine è quello di coordinare le aggregazioni di MPMI, organizzate in consorzi di filiera. Tali Centrali mirano a potenziare l’innovazione e la competitività delle imprese attraverso modelli collaborativi solidali ed efficienti e assumono la forma giuridica di società consortili per azioni, in conformità all'[articolo 2615-ter del codice civile](#).

Il **comma 2** attribuisce la vigilanza esclusiva delle Centrali consortili al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che ne verifica le finalità mutualistiche preliminari al riconoscimento che viene concesso con decreto, limitato ad un massimo di cinque realtà consortili.

L’istanza per chiedere il riconoscimento è subordinata al possesso di requisiti specifici: a) la centrale consortile deve riunire almeno cinque consorzi in almeno tre regioni; b) i consorzi devono avere la presenza di almeno dieci consorziati per ciascuno; c) deve essere istituito un fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private; d) lo statuto deve disporre il divieto di distribuzione eccessiva dei dividendi, nonché, in caso di scioglimento dell’ente, la devoluzione del patrimonio a scopi di pubblica utilità.

Il **comma 3** delega il Governo a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge annuale in questione, uno o più decreti legislativi per regolare il funzionamento e la vigilanza degli enti di cui al comma 1.

I decreti legislativi in questione saranno vincolati ad una serie di principi e criteri direttivi tra i quali l’individuazione di meccanismi per il

mantenimento dell'occupazione, per garantire la formazione continua della manodopera e la sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le sinergie di filiera, con l'obiettivo di incentivare l'innovazione e la ricerca. Da ultimo dovranno essere introdotte delle norme di coordinamento con le altre disposizioni di settore già esistenti.

Il **comma 4**, da ultimo, disciplina l'*iter* procedurale per l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma precedente. In particolare questi ultimi saranno proposti dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi – previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281](#) – sono sottoposti al parere del Consiglio di Stato (da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione) e delle Commissioni parlamentari competenti (da rendere nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione). Qualora necessario sarà possibile prorogare i suddetti termini per l'espressione dei relativi pareri.

Articolo 5

(Consorzi stabili per gli appalti pubblici)

L’articolo 5, introdotto al Senato, interviene in tema di qualificazione per la partecipazione alle procedure per le gare d’appalto dei consorzi non necessari (volontari), con estensione della possibilità di utilizzare requisiti propri anche per i consorzi stabili e l’introduzione di ulteriori obblighi e facoltà.

L’articolo 5, introdotto al Senato, modifica l’articolo 67, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), che, nel testo vigente, prevede che **i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane** possono **partecipare alla procedura di gara**, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 (riguardanti le cause di esclusione automatica e non automatica) e del comma 3 dell’articolo medesimo (che disciplina per i consorzi e le consorziate i requisiti generali, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione), **utilizzando requisiti propri** e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

La norma in esame, in primo luogo estende quanto sopra previsto dal comma 5 dell’art. 67 **anche ai consorzi stabili**, oltre che ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane.

Segnatamente, l’art. 65, comma 2, lett. *d*) del Codice dei contratti pubblici prescrive che rientrano nella definizione di operatori economici “i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.

In secondo luogo, si introduce per **i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili** il **rispetto** anche di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 67 che stabilisce i **requisiti di capacità tecnica e finanziaria** per l’ammissione alle procedure di affidamento.

Da ultimo, la norma in esame, intervenendo sempre sul comma 5 dell’art. 67 introduce **l’ulteriore possibilità per i suddetti soggetti di partecipare**

alle procedure di gara, facendo valere, per la loro **qualificazione, i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio** nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'Allegato II.12, che disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.

Articolo 6

(Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)

L'**articolo 6** introduce una **disciplina transitoria** – per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori – che attribuisce al lavoratore dipendente a tempo indeterminato di datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti la **facoltà di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro se in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata** (da liquidarsi quindi con il sistema di calcolo misto o con quello contributivo se il lavoratore con anzianità ante 1996 ha esercitato la relativa opzione).

L'esercizio di tale facoltà – possibile fino alla prima data utile di decorrenza della pensione – si accompagna alla **concessione**, fino al 31 dicembre 2027 o alla data di effettivo pensionamento se anteriore e entro determinati limiti di spesa, **di determinati benefici** quali l'integrazione dei versamenti contributivi, la copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) e un esonero contributivo.

Il riconoscimento di tali benefici al lavoratore è **subordinato** alla contestuale **assunzione a tempo pieno e indeterminato**, anche agevolata, **di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario**.

Ambito soggettivo e requisiti

La possibilità di accedere al suddetto **part-time incentivato** per l'accompagnamento alla pensione – che opera, come detto, limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori – può essere esercitata fino alla prima data utile di decorrenza della pensione ed è riconosciuta ai lavoratori dipendenti privati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata INPS, che (**comma 1**):

- sono dipendenti a tempo pieno e indeterminato di datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti;
- hanno un'anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996;

- sono in possesso dei requisiti idonei a conseguire entro il 1° gennaio 2028 l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata secondo la normativa vigente⁴.

Ai fini del **conseguimento entro il 1° gennaio 2028** del suddetto **accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato**, la disposizione in commento riconosce la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'INPS, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (**comma 2**).

Si ricorda che i commi richiamati dalla norma (art. 1, c. 243, 245 e 246, della L. 228/2012) prevedono la suddetta facoltà di cumulo per i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) – quindi non solo presso le gestioni amministrate dall'INPS come invece prevede la norma in commento – e che tale facoltà abbia ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le suddette gestioni. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Resta fermo, come previsto anche dalla disposizione in commento, che tale facoltà può essere esercitata a condizione che i soggetti interessati non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni

Ai fini della verifica dei requisiti pensionistici i soggetti interessati presentano domanda all'Inps secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto (**comma 3**).

Limiti della riduzione dell'orario di lavoro

I lavoratori in possesso dei suddetti requisiti possono richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con riduzione dell'orario compresa tra un minimo del venticinque e un massimo del cinquanta per cento, concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese (**comma 4**).

Benefici riconosciuti al lavoratore

⁴ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24, c. 6 e 7, del D.L. 201/2011, la pensione di vecchiaia si raggiunge con un'anzianità contributiva minima di 20 anni e con un'età anagrafica attualmente pari a 67 anni, mentre la pensione anticipata, ex art. 24, c. 10, del medesimo D.L..con un'anzianità contributiva pari attualmente a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall'età anagrafica.

Al lavoratore che esercita il diritto di cui al presente articolo 4 è riconosciuto:

- un **esonero contributivo** pari al 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita e nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque entro determinati limiti di spesa – pari a 1 milione di euro per il 2026 e a 1,4 milioni di euro per il 2027 - con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (**comma 5**);
- fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento se anteriore, l'**integrazione dei versamenti contributivi** sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro (**comma 6**);
- per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa, la **contribuzione figurativa** commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a 3,7 milioni euro per il 2026 e a 5 milioni di euro per il 2027 (**comma 6, ultimo periodo**).

Condizionalità per il riconoscimento dei benefici al lavoratore

I suddetti benefici in favore del lavoratore sono **concessi a condizione che**, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, **il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni** con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti (**comma 7**).

Limiti di spesa

Le suddette agevolazioni sono riconosciute al lavoratore che accede al *part-time* dall'INPS nel limite massimo complessivo di 1.000 lavoratori e entro i suddetti limiti di spesa (**commi 8 e 9**).

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo e se da tale monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento del suddetto limite di spesa, l'INPS non prende in esame ulteriori domande ed è tenuto a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai suddetti **oneri**, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per il 2026 e a 6,4 milioni di euro per il 2027, si provvede:

- quanto a 0,3 milioni di euro per il 2026 e a 0,4 milioni di euro per il 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5;
- quanto a 4,4 milioni di euro per il 2026 e a 6 milioni di euro per il 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008) di 6,3 milioni di euro per il 2026 e di 8,6 milioni di euro per il 2027.

CAPO II – ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Articolo 7 (*Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi*)

L'articolo 7 reca i **principi e criteri direttivi** della **delega** conferita al Governo per la **razionalizzazione**, il **riordino** e la **semplificazione** della **disciplina dei confidi** da attuarsi, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore della presente legge.

Al fine di superare le difficoltà attuali del sistema della garanzia collettiva e favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese (o "PMI"), **l'articolo 7** conferisce delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi.

In linea con le disposizioni contenute negli altri articoli del presente disegno di legge, in un contesto di crisi economica e finanziaria, si vuole altresì rafforzare il ruolo dei confidi, consentendo - tramite il loro intervento - che l'erogazione del credito non venga interrotta da parte del sistema bancario.

I consorzi e cooperative di garanzia collettiva dei fidi (confidi) svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi nei confronti di piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, al fine di favorirne l'accesso al credito bancario e di altri intermediari finanziari.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la riforma mira a adeguare la normativa ai profondi mutamenti dei mercati di riferimento, influenzati dapprima dalla crisi economica del 2008 e successivamente dalla pandemia, che hanno fatto registrare l'espansione delle garanzie pubbliche, e ridotto gli spazi di intervento dei confidi. In tale contesto, si intende realizzare un intervento complessivo di riforma del settore, a oltre 20 anni dall'emanazione della Legge sui confidi, risalente al 2003 e che consenta di superare le attuali difficoltà riscontrate nel sistema della garanzia collettiva e nell'accesso al credito da parte delle PMI.

Nello specifico, ai sensi del **comma 1**, si **delega** il Governo ad adottare, entro **12 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la **razionalizzazione**, il **riordino** e la **semplificazione** della **disciplina dei confidi** di cui all'[articolo 13](#) del decreto-legge n. 269/2003 (c.d. "Legge sui confidi"), secondo i seguenti **principi e criteri direttivi**:

- a) **rafforzamento dell'attività dei confidi a sostegno delle PMI** nel campo della **garanzia** e dei **servizi finanziari**.

- b) **ampliamento della compagine sociale** dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti.
- c) **revisione dei requisiti per l'iscrizione** dei confidi all'**albo** degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1983 ("TUB").
- d) **incentivo ai processi di aggregazione dei confidi** mediante agevolazioni e semplificazioni normative.

A tale riguardo, la relazione illustrativa individua, ad integrazione di tale linea di intervento, la costituzione di gruppi rilevanti anche ai fini di vigilanza.

- e) **ampliamento delle attività esercitabili dai confidi** di cui all'**articolo 106 del TUB**, con particolare riguardo alle attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie.
- f) **riduzione dei costi di istruttoria** per la valutazione del merito creditizio delle imprese.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la riduzione dei costi di istruttoria può essere perseguita anche tramite forme di contribuzione pubblica.

La relazione tecnica, invece, precisa che a tale previsione non si ascrivono effetti finanziari, posto che trattasi di misure di semplificazione e comunque di carattere ordinamentale.

g) promozione dell'integrazione interconsortile dei confidi.

A tale riguardo, la relazione illustrativa individua, quale ulteriore linea di intervento, la previsione della facoltà per i confidi di assumere partecipazioni in altri enti, purché ciò non comporti modificazioni sostanziali del loro oggetto sociale.

Il medesimo comma 1 precisa che l'intervento di riordino *de quo* deve garantire, in ogni caso, il rispetto della connotazione mutualistica di tali enti.

Il successivo **comma 2** definisce gli aspetti procedurali e la durata della delega.

In particolare, si dispone che i **decreti legislativi** siano adottati su proposta del Ministro delle Imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa trasmissione degli schemi dei decreti legislativi al Consiglio di Stato, affinché esprima il relativo parere entro un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione. Si precisa che decorso tale termine, il Governo può comunque procedere.

Si prevede altresì che, successivamente, i medesimi schemi debbano essere trasmessi alle Camere, affinché le **Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari esprimano il relativo parere entro un termine di 40 giorni dalla data di trasmissione. Si precisa che decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Qualora il termine per il parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti la scadenza della delega legislativa o successivamente, è ammessa una **proroga di 60 giorni**.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che, in applicazione di quanto previsto dal TFUE (cfr. articoli 127, comma 4, 282, comma 5) e dall'articolo 2, comma 1 della Decisione del Consiglio n. 98/415, gli schemi dei decreti saranno trasmessi alla Banca Centrale Europea per il rilascio del parere di competenza.

Il **comma 3** reca una **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che l'attuazione di tale articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tale riguardo, la relazione tecnica precisa che la disposizione, corredata di clausola d'invarianza finanziaria, ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza.

• *L'attuale disciplina dei confidi*

Ai sensi dell'[articolo 13](#) del decreto-legge n. 269/2003, i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (cd. “confidi”) svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi nei confronti di piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, al fine di favorirne l'accesso al credito di banche e di altri intermediari finanziari.

In relazione al volume di attività finanziaria, i confidi si distinguono in:

(a) **confidi minori** (con volume di attività finanziaria inferiore a 150 milioni di euro) iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del TUB e gestiti dall'Organismo dei Confidi Minori. Tali confidi possono svolgere, esclusivamente, l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali definiti dal decreto ministeriale n. 53 del 2015, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge;

(b) **confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB** (con volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro). Tali confidi svolgono, in misura prevalente, l'attività di garanzia collettiva dei fidi nonché le attività connesse e strumentali previste dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 53 del 2015, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni.

Possono inoltre svolgere, in via residuale, altre forme di finanziamento di cui all'articolo 106, comma 1, TUB, entro un limite pari al 20 per cento del totale dell'attivo; entro tale limite, possono anche garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle piccole-medie imprese socie. Possono, altresì, svolgere prevalentemente nei confronti di imprese consorziate o soci le attività previste dall'articolo 112, comma 5, TUB, quali: a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

In base alle indicazioni contenute nella [circolare della Banca d’Italia 3 aprile 2015, n. 288](#), sono tenuti a richiedere l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo i confidi il cui volume di attività finanziaria sia pari o superiore a 150 milioni di euro. A tal fine, si tiene conto dell’aggregato composto da:

- a. cassa e disponibilità;
- b. crediti verso enti creditizi;
- c. crediti verso enti finanziari;
- d. crediti verso clientela;
- e. crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria;
- f. obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;
- g. azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;
- h. ratei attivi;
- i. garanzie rilasciate;
- j. altre poste dell’attivo e operazioni “fuori bilancio”.

Ai fini del rispetto della prevalenza dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, dall’ultimo bilancio approvato devono risultare verificate, congiuntamente, le seguenti condizioni:

(i) l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività connesse e strumentali deve essere superiore al 50 per cento del totale dei ricavi;

(ii) l’ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi deve essere superiore al 50 per cento del totale dell’attivo.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 53 del 2015, la Banca d’Italia revoca l’autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali.

Nella citata circolare della Banca d’Italia, si precisa che la **revoca** dell’autorizzazione ricorre quando il **volume di attività finanziaria** del confidi risulti **inferiore a 150 milioni di euro** per almeno **3 esercizi consecutivi**. Il legale rappresentante del confidi comunica alla Banca d’Italia il verificarsi di tale condizione. Alla comunicazione sono allegati la documentazione necessaria a comprovare la mutata situazione aziendale e un piano di dismissione degli attivi di bilancio, di durata non superiore a 12 mesi, rivenienti da attività non consentite ai confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112 TUB.

L’articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (e successiva modifica), ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dei provvedimenti di revoca adottati dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 53 del 2015.

A tal riguardo con interrogazione a risposta immediata in Commissione del 26 febbraio 2024 è stato richiesto, quale chiarimento, se la disposizione in oggetto ha inteso sospendere anche il decorso del termine dei 3 esercizi consecutivi fino al 1° gennaio 2023. Con [risposta n. 5-02059](#), si è esclusa la possibilità di interpretare, in via estensiva, la disposizione di cui all’articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge n. 183 del 2020, in quanto una tale interpretazione avrebbe carattere sostanzialmente innovativo andando ad estendere l’ambito di operatività della sospensione delle revoche adottate dalla Banca d’Italia.

Da ultimo, l’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha disposto – nelle more di riforma organica della disciplina normativa dei confidi

- la **sospensione**, per **24 mesi**, del **procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione** dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari *ex articolo 106 del TUB*, conseguente al venir medo dei requisiti dimensionali (qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro). A tal fine, il confidi interessato deve **comunicare alla Banca d'Italia**, unitamente agli altri confidi coinvolti, **l'avvio di un processo di integrazione**, comprovato da **idonea documentazione** dalla quale risulti che, **al termine di tale processo, sia rispettato il requisito del volume di attività finanziaria** (si veda il relativo *dossier*).

Nell'ambito della relazione illustrativa al decreto-legge *de quo* sono forniti dei dati sul numero di confidi italiani esistenti al 31 dicembre 2023 e la relativa distribuzione geografica.

Più precisamente, si rappresenta che, al 31 dicembre 2023, i confidi italiani sono 192, di cui 32 sono confidi maggiori (iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB, soggetti alla vigilanza di Banca d'Italia) e 160 confidi minori (di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, iscritti nell'elenco OCM, soggetti alla vigilanza dell'Organismo Confidi Minori). Il numero è in diminuzione di 8 unità rispetto al 31 dicembre 2022: nel corso del 2023 sono infatti stati cancellati dall'elenco OCM 10 confidi e ne sono stati iscritti 2; il numero dei confidi maggiori è invece rimasto stabile.

Metà dei confidi ha sede legale nell'area del Mezzogiorno (95 confidi sul totale di 190); circa un terzo sono localizzati nelle regioni del Nord (67 confidi) e il restante 15 per cento nelle regioni del Centro Italia (28 confidi).

I confidi maggiori sono presenti soltanto sul territorio di 15 regioni italiane e sono concentrati soprattutto al Nord (63 per cento del totale, 20 confidi su 32); poco più di un terzo dei confidi maggiori è localizzata nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno (19 per cento del totale in entrambe le aree, 6 nelle regioni del Centro e 6 nelle regioni del Mezzogiorno). I confidi minori sono invece distribuiti sull'intero territorio nazionale; almeno uno dei 158 confidi minori è presente in ogni regione. Specularmente rispetto alla distribuzione dei confidi maggiori, la maggior parte dei confidi minori è localizzata nelle regioni del Mezzogiorno (56 per cento del totale, 89 confidi su 158); seguono le regioni del Nord (47 confidi minori, 30 per cento del totale) e del Centro (22 confidi minori, 14 per cento del totale).

Analizzando i valori di flusso delle garanzie concesse nel 2022 (ultimo dato disponibile) in base al soggetto erogante si evidenzia che i confidi maggiori hanno concesso l'85 per cento delle garanzie totali nel corso del 2022 (2,4 miliardi su un totale di 2,8), mentre la quota di garanzie erogate dai confidi minori si limita al 15 per cento.

Articolo 8

(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)

L'**articolo 8** reca disposizioni volte a modificare la disciplina della **cartolarizzazione dei crediti**.

In sintesi, si prevede:

- l'estensione della disciplina alle operazioni di cartolarizzazione di **crediti futuri**, nonché a quelle concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di **beni mobili non registrati**;
- l'inclusione nella destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore anche dei **beni da cui derivano i crediti oggetto dell'operazione**, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla loro combinazione e/o trasformazione;
- la possibilità di dare alla **segregazione** una **veste societaria**, mediante trasferimento a una società veicolo d'appoggio.

La presente disposizione apporta modifiche alla [legge n. 130/1999](#) in materia di **cartolarizzazione dei crediti**.

Sul punto, si evidenzia che, secondo la definizione fornita dalla [Banca d'Italia](#), per cartolarizzazione si intende un'operazione mediante la quale una società (detta *originator*) trasforma attività finanziarie o reali non negoziabili (ad es. i finanziamenti concessi da una banca) in titoli di debito negoziabili. L'operazione viene effettuata mediante la cessione delle attività a una società veicolo (*special purpose vehicle*, SPV) o mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il corrispettivo che la società veicolo è tenuta a pagare all'*originator* è ottenuto mediante l'emissione di titoli di debito. Le attività di proprietà della società veicolo (ad es. i crediti acquisiti dall'*originator*) sono destinate esclusivamente alla realizzazione dei diritti e degli interessi dei portatori dei titoli.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia, altresì, al [focus](#) “*La securitisation*” presente sul sito istituzionale della Consob.

Il **comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)**, novella l'articolo 7, comma 1, della legge richiamata.

Nello specifico, il **numero 1)** estende l'applicazione della disciplina in materia di cartolarizzazione **anche** alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti **futuri**.

Sul punto, si ricorda che la vigente lettera *a*) fa riferimento alle sole operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti

emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate.

Il **numero 2)** interviene sul comma 1, lettera *b-bis*) del medesimo articolo, ricomprensivo nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme in materia di cartolarizzazione **anche** le operazioni concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di **beni mobili non registrati**.

A legislazione vigente tale previsione ricomprende le operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di:

- beni immobili;
- beni mobili esclusivamente registrati;
- diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni.

Si segnala che, in merito alle attività svolte dalle SPV, l'articolo 3 della legge n. 130 del 1999 stabilisce che le società cessionarie, o le società emittenti titoli se diverse dalle società cessionarie, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti e devono essere costituite in forma di società di capitali. Inoltre, come si evince dalla [risposta dell'Agenzia delle entrate n. 315 del 2023](#), le SPV, qualora sia espressamente previsto dal relativo statuto, possono porre in essere attività di acquisto, gestione o cessione dei beni oggetto delle operazioni di cartolarizzazione, indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis*), sopra citato, purché tali attività siano realizzate nell'ambito e ai fini delle medesime operazioni.

La **lettera *b*), numeri 1) e 2)**, del comma medesimo modifica il comma 2-*octies*) del richiamato articolo 7.

In particolare, il **numero 1)** stabilisce che **oggetto della destinazione patrimoniale** a vantaggio del finanziatore possono essere i **crediti oggetto di cartolarizzazione**, nonché, oltre a quelli previsti dalla disciplina vigente, anche i **beni dal cui impiego o titolarità originano tali crediti**, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati.

In merito, si rammenta che la normativa vigente prevede che il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al sopra richiamato comma 1, lettera *a*), possa destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un peggio sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.

Inoltre, il **numero 2)** dispone che la **segregazione può essere realizzata mediante cessione a una società veicolo d'appoggio** di cui all'articolo 7.1, comma 4, **anche fuori dai casi** previsti dall'articolo 7.1, comma 1 (**cessioni di crediti, qualificati come deteriorati** in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari), eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accordo del debito nascente dal finanziamento.

Al riguardo, la relazione illustrativa osserva che le modifiche in oggetto hanno la finalità di consentire al soggetto finanziato (impresa) di costituire nel suo bilancio una segregazione patrimoniale di una serie di beni (non necessariamente registrati) posti a garanzia del rimborso del prestito (a ricorso limitato, ossia a valere su quel determinato patrimonio segregato) ricevuto da una SPV. Secondo la relazione, ciò consente alle SPV (finanziate dagli istituti finanziari attraverso la sottoscrizione dei titoli relativi all'operazione) di beneficiare di una forma di garanzia su beni reali dell'impresa finanziata. In tal modo, inoltre, le banche possono (per il tramite delle SPV) erogare credito a migliori condizioni riflettendo il beneficio economico di tali garanzie, permettendo loro di finanziare anche una serie di imprese a cui, in assenza di tale garanzia, potrebbe risultare difficile fornire credito.

Inoltre, si ricorda che le società di cui al richiamato articolo 7.1, comma 4, sono quelle costituite nella forma di società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.

È **fatta salva**, peraltro, l'applicazione dei commi *4-bis*, *4-quater* e *4-quinquies* dell'articolo 7.1 in materia di **cartolarizzazione di crediti deteriorati** da parte di banche e intermediari finanziari.

Le citate disposizioni prevedono che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7.1, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accoli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito (comma *4-bis*). Per gli atti e

i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora (comma 4-*quater*). Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-*quater* emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrono le condizioni previste alla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ossia le condizioni per l'applicazione per l'aliquota agevolata al 2 per cento relativamente all'acquisto della prima casa d'abitazione, o il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento sulla stessa (comma 4-*quinquies*).

Infine, la **lettera c)**, per ragioni di coordinamento normativo con le modifiche introdotte dalla precedente lettera *b*), modifica la rubrica dell'articolo 7.2 (Cartolarizzazioni immobiliari e di **beni mobili anche registrati**), menzionando, in tal modo, anche i beni mobili non registrati.

La relazione illustrativa evidenzia le finalità dell'intervento normativo in esame nel suo complesso. In particolare, la relazione osserva che la misura è stata concepita per rispondere alla necessità delle imprese di ottenere canali di finanziamento capaci di massimizzare l'efficienza operativa, mantenendo costi finanziari sostenibili e senza compromettere la titolarità del capitale azionario attraverso la concessione di garanzie o utilità

• *Le recenti iniziative dell'UE in materia di cartolarizzazione*

Il 17 giugno 2025 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative volte ad **agevolare** l'attività di **cartolarizzazione** nell'UE (v. [dossier RUE](#)), comprendenti una [proposta](#) di regolamento che interviene sul [regolamento](#) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e una [proposta](#) di regolamento di modifica del [regolamento](#) sulle cartolarizzazioni. Gli obiettivi dell'intervento, condivisi anche dal Governo italiano, sono: *i) l'adeguamento del quadro prudenziale* per eliminare i costi non necessari nell'emissione e nell'investimento di cartolarizzazioni; *ii) e la riduzione dei costi operativi indebiti* per gli emittenti e gli investitori, prevedendo norme adeguate in materia di trasparenza, tutela degli investitori e vigilanza. Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno ancora adottato un mandato negoziale.

Le proposte sono state esaminate dalla **XIV Commissione “Politiche dell’UE”** della Camera dei deputati ai fini della verifica della loro conformità al principio di sussidiarietà. In esito a tale verifica, il 24 settembre 2025 la **XIV Commissione** ha **adottato** un [**documento**](#) con cui ha ritenuto le proposte complessivamente **conformi** ai principi di **sussidiarietà** e **proporzionalità**, nonché coerenti con la base giuridica individuata dalla Commissione europea. Il documento approvato evidenzia tuttavia la necessità di **approfondire** alcuni **aspetti** durante il negoziato a livello europeo, tra cui: l’incidenza della prevista riduzione degli assorbimenti patrimoniali relativa agli strumenti di cartolarizzazione; l’introduzione della categoria di posizioni resilienti, che rischia di aumentare la complessità del quadro normativo; e la necessità di introdurre un criterio oggettivo e predefinito per la designazione di un’autorità capofila per le operazioni transfrontaliere che coinvolgono più autorità competenti.

CAPO III – SEMPLIFICAZIONI

Articolo 9

(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per le macchine agricole)

L'articolo 9 esonera dall'obbligo di assicurazione obbligatoria i carrelli elevatori, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli **altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico** nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali e aeroportuali. Altresì, **in seguito alle modifiche introdotte al Senato**, sono egualmente esonerate le **macchine agricole** prive dell'immatricolazione o dell'idoneità alla circolazione, usate in **spazi non accessibili al pubblico**.

La disposizione in esame introduce due nuovi commi all'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private ([decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#)) in materia di deroghe all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria.

Più nel dettaglio, con il nuovo comma 1-bis la norma stabilisce che **non sono soggetti all'obbligo di assicurazione** i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*) del citato codice delle assicurazioni private, rientranti nella tipologia dei **carrelli**, ovvero dei veicoli destinati alla movimentazione di cose, **non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi**.

Si ricorda che il citato articolo 1, comma 1, lettera *rrr*) definisce veicolo: qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

- una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
- un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

La deroga all'obbligo si applica, altresì, ai **veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie**,

portuali e aeroportuali, che sono coperti da **polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria**.

La relazione illustrativa rileva che le norme dell'articolo in commento si inseriscono nel complesso di norme introdotte dal [decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184](#), recante il recepimento [della direttiva \(UE\) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021](#), recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, con la finalità di ampliare i casi di deroga all'obbligo assicurativo contenuti dall'articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni private, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2118. La direttiva sopra citata, infatti, con l'articolo 1, paragrafo 4, modifica l'articolo 5 della [direttiva 2009/103/CE](#), nel modificare la nozione di “veicolo” assoggettato all’obbligo assicurativo, consente agli Stati membri di individuare casi di deroga all’obbligo assicurativo.

Tra i veicoli assoggettabili a questa deroga si inseriscono anche “i veicoli utilizzati esclusivamente in luoghi il cui accesso è soggetto a restrizioni” nonché per i “veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato”. In tal caso la direttiva impone agli Stati membri che a tali veicoli sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento all’obbligo assicurativo. Il considerando 10, riferito a questa previsione normativa, chiarendone il significato, precisa che gli Stati membri dovrebbero trattare le vittime di incidenti causati da questi veicoli allo stesso modo in cui vengono trattate le vittime di incidenti relativi a veicoli non assicurati. Pertanto, l’organismo di indennizzo dello Stato membro dovrebbe intervenire, quando ne ricorrono le condizioni, e può essere chiamato in causa dall’organismo di uno Stato terzo nel caso di sinistro che ha coinvolto un cittadino di quel Paese, per il pagamento (o per il rimborso) dell’indennizzo alle vittime di incidenti causati da questi veicoli.

La relazione illustrativa segnala, altresì, che le deroghe previste in queste disposizioni, nonché nel decreto legislativo n. 184 del 2023, saranno notificate alla Commissione europea, in conformità a quanto previsto nell’articolo 5 della [direttiva 2009/103/CE, affinché la Commissione pubblichi l’elenco di tali deroghe](#).

Nel nuovo comma 1-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, **non sono parimenti soggetti all’obbligo di assicurazione le macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, a patto che si utilizzino esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico**. Inoltre, la deroga opera **soltanto** se le **macchine** sono coperte da **polizza assicurativa** per la responsabilità civile verso terzi **diversa dall'assicurazione obbligatoria**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 57 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, per macchine agricole s'intendono le macchine a ruote o a cingoli utilizzabili nelle attività svolte dagli imprenditori agricoli (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) e in quelle di gestione forestale.

Per le ipotesi introdotte in entrambi i commi, è stabilito quindi che, nei casi sopra citati, **non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada**, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è **comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali**.

Articolo 10, commi 1 e 2

(Norme in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento ai modelli di organizzazione e di gestione e alla formazione e all'addestramento)

Il **comma 1** dell'**articolo 10** reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al [d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#). La novella di cui alla **lettera a)** integra la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro, idonei a escludere la cosiddetta responsabilità amministrativa dell'impresa (o comunque del soggetto diverso dalla persona fisica), connessa ad alcuni reati; si prevedono l'elaborazione, da parte dell'INAIL, di modelli semplificati per le micro, piccole e medie imprese e il supporto dell'INAIL alle stesse imprese nell'attuazione di tali modelli. La novella di cui al **numero 1)** della successiva **lettera b)** include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale – relativi a riduzione o a sospensione dell'attività lavorativa – tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. La novella di cui al successivo **comma 2** concerne gli effetti della mancata partecipazione, da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. La novella di cui al **numero 2)** della **lettera b)** del **comma 1** – nel testo riformulato **dal Senato**⁵ – prevede che l'addestramento specifico (ove previsto) dei lavoratori possa essere effettuato anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.

La **lettera a)** del **comma 1** integra la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro, idonei a escludere la cosiddetta responsabilità amministrativa (e le relative sanzioni) dell'impresa (o comunque del soggetto diverso dalla persona fisica)⁶, connessa ad alcuni reati⁷. La novella in esame demanda all'INAIL: di elaborare, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di

⁵ Riguardo alla formulazione originaria del medesimo **numero 2)**, cfr. *infra*.

⁶ Riguardo ai criteri generali in base ai quali opera l'esclusione, cfr. gli articoli 6 e 7 del [d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), e successive modificazioni.

⁷ Riguardo a questi ultimi, per l'ambito della sicurezza sul lavoro cfr., in particolare, l'articolo 25-*septies* del citato d.lgs. n. 231 del 2001, e successive modificazioni. Sempre in materia di sicurezza sul lavoro, cfr. anche l'articolo 17, comma 1-*bis*, dello stesso d.lgs. n. 231.

Riguardo alle norme generali sui modelli esimenti in oggetto per quanto riguarda l'ambito della sicurezza sul lavoro, cfr. il suddetto articolo 30 del d.lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese⁸, con l’individuazione di precisi parametri per l’attuazione degli stessi a livello aziendale; supportare le imprese nell’adozione dei medesimi modelli sul piano gestionale e applicativo. La novella prevede, dunque, una semplificazione in via aggiuntiva rispetto alle previsioni vigenti, che definiscono, per le imprese in oggetto, procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei suddetti modelli di organizzazione e di gestione (previsioni di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del citato d.lgs. n. 81 del 2008 e al D.M. attuativo del 13 febbraio 2014)⁹. Per l’elaborazione dei modelli semplificati in oggetto, la novella pone un termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo; **nel corso dell’esame in prima lettura al Senato**, si è operata una modifica, al fine sia di correggere un errore materiale nella formulazione del riferimento alla suddetta data di entrata in vigore sia di esplicitare che il medesimo termine di centoventi giorni si riferisce esclusivamente all’elaborazione dei modelli semplificati e non anche alla summenzionata attività di supporto.

La novella di cui alla **lettera a)** in esame richiama le finalità di assicurare l’attuazione del principio di proporzionalità, rispetto alla dimensione aziendale, degli adempimenti amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori¹⁰.

Sono inoltre poste, con riferimento alle attività dell’INAIL previste dalla novella, le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica; **al Senato**, si è operata una modifica al fine della completezza formale delle medesime clausole.

La novella di cui al **numero 1)** della successiva **lettera b)** include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale – relativi a riduzione o a sospensione dell’attività lavorativa – tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro – fattispecie attualmente costituite¹¹ dalla costituzione del rapporto di lavoro (o dall’inizio dell’utilizzazione nel caso di somministrazione di lavoro), dal trasferimento o cambiamento di mansioni, dall’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie o di

⁸ Riguardo a queste ultime categorie, cfr. *infra*, in nota.

⁹ Si ricorda che il suddetto D.M. del 13 febbraio 2014 fa riferimento alle nozioni generali di microimpresa, piccola impresa e media impresa, poste dalla richiamata [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal richiamato [D.M. 18 aprile 2005](#).

¹⁰ La novella opera anche un richiamo ai compiti istituzionali dell’INAIL in materia di sicurezza sul lavoro, previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

¹¹ Cfr. l’attuale formulazione dell’articolo 37, comma 4, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

nuove sostanze e miscele pericolose –¹². *Si valuti l'opportunità di chiarire se nella nuova fattispecie si faccia riferimento anche ai trattamenti di integrazione salariale corrisposta dai fondi di solidarietà di cui al titolo II del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148*, e successive modificazioni. Considerato che le norme sulle sanzioni penali¹³ per l'inadempimento, da parte del datore di lavoro e dei dirigenti¹⁴, degli obblighi relativi all'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro non fanno riferimento al comma oggetto della novella integrativa in esame, ma all'obbligo generale di erogazione – in materia di sicurezza sul lavoro di una formazione sufficiente e adeguata secondo i criteri di cui all'articolo 37, comma 1, del citato d.lgs. n. 81 del 2008, *si valuti l'opportunità di chiarire se i casi di inadempimento della previsione aggiuntiva della novella rientri nell'ambito delle suddette sanzioni*.

Sempre in merito alle attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, secondo la novella di cui al **comma 2** del presente **articolo 10**, i relativi corsi sono compresi nell'ambito di applicazione di una norma che prevedeva la decadenza dai trattamenti di integrazione salariale (ivi compresi quelli erogati dai suddetti fondi di solidarietà), relativi a sospensione dal lavoro, per il caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a corsi di formazione o riqualificazione; la norma oggetto di novella – norma di cui all'articolo 4, comma 40, della L. 28 giugno 2012, n. 92 – risulta, tuttavia, abrogata in base al meccanismo abrogatorio di cui all'articolo 34, comma 2, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e la disciplina in materia – che prevede riduzioni o decadenza dal trattamento – è ora posta, *con esclusivo riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, ivi compresi quelli erogati dai summenzionati fondi di solidarietà*, dall'articolo 25-ter del citato d.lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni, e dal relativo D.M. 2 agosto 2022¹⁵. *Si consideri l'opportunità, per i suddetti motivi, di valutare la formulazione e gli effetti della novella di cui al presente comma 2.*

La novella di cui al **numero 2) della lettera b) del comma 1** – nel testo riformulato **nel corso dell'esame al Senato** – prevede che l'addestramento

¹² Si ricorda altresì che, in via generale, la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (comma 6 del citato articolo 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008).

¹³ Riguardo a tali norme sanzionatorie, cfr. l'articolo 55, comma 5, lettera *c*), e comma 6-bis, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

¹⁴ Riguardo alla nozione di dirigente ai fini in esame, cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008.

¹⁵ Tale normativa fa riferimento, nel suddetto ambito, sia ai casi di sospensione dell'attività lavorativa sia a quelli di riduzione della stessa.

specifico (ove previsto) dei lavoratori¹⁶ possa essere effettuato anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale (la novella, di natura formalmente sostitutiva, conferma, nella sua parte restante, l'attuale disciplina). **Nel testo originario** proposto dal medesimo **numero 2**), si prevedeva invece che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione potesse svolgere, anche in parte rilevante, nonché mediante l'utilizzo di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro in cui fossero stati riscontrati comportamenti non corretti o in cui si fossero verificati anomalie o sinistri¹⁷.

¹⁶ Oltre al comma 5 del citato articolo 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni – comma ora oggetto della presente novella sostitutiva –, cfr. il comma 4 dello stesso articolo, e successive modificazioni.

¹⁷ Si ricorda che, secondo la definizione posta dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona – in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni – designata dal datore di lavoro (a cui risponde) per il coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Articolo 10, comma 3

(Modalità di iscrizione all'INPS dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli)

Il **comma 3 dell'articolo 10 – comma** inserito **nel corso dell'esame al Senato** – prevede che i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli possano provvedere in via diretta all'iscrizione all'INPS – nonché alle eventuali successive comunicazioni, relative alle modifiche o alla cessazione dell'attività –, anziché tramite il sistema di comunicazione unica al registro delle imprese¹⁸. Si demanda all'INPS la definizione delle misure di attuazione del presente comma.

Si ricorda che, nel settore agricolo, l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese – registro gestito dalle camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura – è previsto, oltre che per gli imprenditori, per i coltivatori diretti.

L'iscrizione e le altre comunicazioni al registro operano attualmente come comunicazioni uniche, valide anche per l'INPS. Con la modalità diretta proposta dal comma in esame non vengono meno gli obblighi di comunicazione al registro.

Per l'adozione, da parte dell'**INPS**, delle suddette misure di attuazione, il comma pone un termine ordinatorio di 60 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma reca anche la clausola di invarianza finanziaria.

¹⁸ Riguardo al sistema di comunicazione unica, cfr. il richiamato articolo 9 del [D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40](#), e successive modificazioni.

Articolo 11

(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

L'**articolo 11** concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'istituto del lavoro agile¹⁹, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Il **comma 1, lettera a)**, specifica che l'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo, già vigente, di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza²⁰, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro costituisce l'adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla medesima modalità, ivi compresi quelli inerenti all'utilizzo dei videoterminali. La successiva **lettera b)** introduce una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua.

La novella di cui alla suddetta **lettera a)** specifica altresì che resta fermo, per il lavoratore, l'obbligo, già vigente, di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Si rileva che la novella di cui alla **lettera a)** concerne il [d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), mentre le norme già vigenti summenzionate sono poste dall'articolo 22 della [L. 22 maggio 2017, n. 81](#). Si valuti l'opportunità, sotto il profilo redazionale, di un coordinamento e accorpamento della disciplina.

La suddetta sanzione penale introdotta dalla novella di cui alla successiva **lettera b)** – sanzione costituita dall'arresto da due a quattro mesi o da un'ammenda – è posta con riferimento²¹ sia al datore di lavoro sia al dirigente (eventualmente delegato)²².

¹⁹ Riguardo alla disciplina generale dell'istituto del lavoro agile, cfr. il capo II della [L. 22 maggio 2017, n. 81](#), e successive modificazioni.

²⁰ Riguardo alla definizione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera i), del [d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#).

²¹ Cfr. l'alinea dell'articolo 55, comma 5, del citato d.lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni (comma oggetto della novella in esame).

²² Riguardo alla nozione di dirigente ai fini in esame, cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera d), del citato d.lgs. n. 81 del 2008.

Articolo 12

(Ampliamento delle attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica)

L'articolo 12 – introdotto in prima lettura al **Senato** – inserisce anche le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza. Si dispone altresì che la verifica di tali attrezzature avvenga con cadenza triennale.

Preliminamente, si ricorda che la normativa vigente (di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 81/2008) dispone che il datore di lavoro sottopone determinate attrezzature di lavoro a verifiche periodiche (annuali, biennali o triennali) volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

L'elenco di tali attrezzature è contenuto nell'allegato VII al medesimo d.lgs. n. 81, elenco al quale il presente articolo aggiunge le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto, disponendo che la relativa verifica avvenga ogni tre anni

Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 71 del d.lgs. n. 81/2008, per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati²³ secondo le modalità di cui al DM 11 aprile 2011.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

I verbali redatti all'esito di tali verifiche – le cui spese sono poste a carico del datore di lavoro - devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.

²³ L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati è disposta con decreto dirigenziale del direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative e ha validità quinquennale (anche se è sempre possibile procedere ad aggiornamenti parziali).

Articolo 13

(Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA)

L'articolo 13, modificato durante l'esame parlamentare **al Senato**, definisce gli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA e determina la percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione (il 70% dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese dei settori alberghiero, della ristorazione e del *catering*).

Con una **modifica approvata in sede di prima lettura al Senato**, il **comma 1** definisce l'operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA come un soggetto che, nella catena produttiva e commerciale, acquista, trasporta, distribuisce e vende prodotti alimentari e bevande che devono essere destinati ad aziende operanti in ambiti specifici: alberghi e strutture ricettive che offrono alloggio temporaneo e servizi aggiuntivi come ristorazione e benessere; ristoranti e attività simili che somministrano alimenti e bevande; servizi di catering e banqueting che si occupano di preparazione e distribuzione di cibi e bevande; infine, bar, caffè, pasticcerie e gelaterie, che servono principalmente prodotti destinati al consumo sul posto o da asporto.

Il **comma 2** specifica che, per ottenere la qualifica di operatore della distribuzione di prodotti alimentari di cui al comma 1, almeno il 70% dei ricavi generati negli ultimi tre anni fiscali, deve derivare dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande alle imprese operanti nei settori sopra elencati.

Si osserva che il termine **HORECA**, nella prassi, è un acronimo composto dalle parole *Hotellerie-Restaurant-Catering* (la terza parola può anche essere identificata con *Café*). Tale definizione sembra esser stata fatta propria dal legislatore italiano che, all'[articolo 1-ter](#) del decreto legge n. 73/2021, ha previsto una misura di sostegno, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore delle “imprese operanti nei settori del *wedding*, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e ceremonie e dell’*Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA)”.

Articolo 14

(*Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate*)

L'**articolo 14** introduce modifiche alla legge n. 448/1998, recante “*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*”, riducendo i tempi relativi alla facoltà dei consorzi industriali di riacquistare le aree cedute e gli stabilimenti relativi alle attività cessate.

Nel dettaglio, il **comma 1** modifica l'[articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, numero 448](#) prevedendo che il termine entro cui può essere esercitato il riacquisto, si riduce da cinque a tre anni e il periodo per il completamento della procedura si riduce da tre anni a 18 mesi. Per completezza si rimanda al testo a fronte sottostante.

Il **comma 2** specifica che queste modifiche si applicano esclusivamente alle cessioni e cessazioni avvenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448	
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del ddl sulle PMI
Art. 63 (<i>Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale</i>)	Art. 63 (<i>Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale</i>)
1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all' articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.	1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all' articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di tre anni dalla cessione.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del ddl sulle PMI
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.	2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da 18 mesi .
(...)	(...)

Articolo 15

(Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)

L'**articolo 15** – aggiunto nel corso dell'esame al Senato – conferisce al Governo una **delega legislativa** per razionalizzare, riordinare e aggiornare la **disciplina dell'artigianato**, in attuazione dell'articolo 45, comma 2, della Costituzione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma in commento.

Il **comma 1** detta i principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'esercizio della delega.

I **commi 2 e 3** definiscono la procedura di emanazione dei decreti legislativi.

Il **comma 4** prevede che la riforma avvenga tramite modifica o integrazione delle disposizioni vigenti, abrogazione delle norme incompatibili e coordinamento formale e sostanziale con la normativa statale.

Il **comma 5** conferisce una delega aggiuntiva per l'adozione di decreti legislativi **correttivi e integrativi**, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui a primo comma.

Infine il **comma 6** contiene la **clausola di invarianza finanziaria**, escludendo l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del **primo comma**, l'**articolo 15** – aggiunto in sede di prima lettura al Senato – conferisce al Governo una **delega finalizzata alla revisione organica e all'aggiornamento** della **disciplina dell'artigianato**. Nello specifico, il Governo è delegato ad adottare, entro **nove mesi** dalla data di entrata in vigore della norma in commento, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la **razionalizzazione, il riordino e l'aggiornamento** della normativa vigente contenuta nella [L. n. 443/1985](#), in attuazione dell'[articolo 45, comma 2](#), della Costituzione, ai sensi del quale la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Il medesimo comma dispone il rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- la lett. *a*) impone l'obbligo di **adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato** e all'evoluzione tecnologica. Il criterio direttivo valorizza la figura dell'imprenditore artigiano in una prospettiva di **sviluppo dimensionale** aziendale, rimozione di vincoli societari obsoleti e promozione della **trasmissione intergenerazionale delle competenze**; introduce, inoltre, il principio della **sostenibilità ambientale, sociale ed economica** dell'impresa artigiana;

- la lett. *b*) stabilisce la necessità di incentrare la nuova normativa sulla **figura dell'impreditore artigiano** e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo: si proceda a una riqualificazione concettuale di tale apporto, prevedendo che esso non sia limitato alla natura **manuale**, ma possa estendersi alla dimensione **ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa**; inoltre, si richiede l'individuazione di criteri quantitativi atti a definire il concetto di **prevalenza** dell'attività di produzione o di prestazione di **servizi** rispetto alle attività strumentali e accessorie;
- la lett. *c*) introduce l'obiettivo di **promuovere l'aggregazione fra imprese artigiane**: il criterio direttivo prevede che ciò avvenga anche tramite la **rimodulazione del contratto di rete** e degli **altri strumenti aggregativi** al fine di accrescere la **competitività** del settore e facilitare l'accesso a opportunità (commesse e finanziamenti) tipicamente precluse alla dimensione singola;
- la lett. *d*) stabilisce due criteri a tutela del settore: la **restrizione dell'uso dei riferimenti all'artigianato**, nelle attività promozionali, pubblicitarie e di vendita, alle sole imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese, e l'obbligo di **rendere effettivi e rafforzare i controlli** sul possesso e sul mantenimento dei relativi requisiti di iscrizione, onde garantire l'effettività della qualificazione: *come ha rilevato la Commissione affari costituzionali del Senato, nel [parere](#) reso il 15 ottobre 2025, si segnala che il contenuto di tale principio e criterio direttivo in parte corrisponde alla previsione dell'[articolo 16](#) del disegno di legge in esame circa il riferimento all'artigianato nella pubblicità.*

Il **comma 2** definisce l'*iter* per l'emanazione degli schemi di decreti legislativi. Gli schemi devono essere proposti dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e corredati da una relazione tecnica sui profili finanziari (di cui alla L. n. 196/2009, [articolo 17, commi 2 e 3](#)). Si prevede il coinvolgimento della **Conferenza permanente** per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome (di cui all'[articolo 2](#), d.lgs. n. 281/1997). L'intesa deve essere acquisita entro trenta giorni, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle **Camere** per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, da rendersi entro **quaranta giorni**. Il decorso del termine consente comunque l'adozione del decreto. Qualora il Governo, in seguito ai pareri parlamentari, non si conformi all'intesa precedentemente acquisita in sede di Conferenza, è tenuto a predisporre una **relazione esplicativa** da trasmettere alla medesima Conferenza.

Ai sensi del **comma 3**, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, corredati delle proprie **osservazioni** e delle necessarie motivazioni e integrazioni. In questa seconda fase, le Commissioni sono tenute a esprimere i **pareri definitivi** entro il termine di **dieci giorni**, decorso il quale il Governo può comunque adottare i decreti legislativi.

Il **comma 4** stabilisce che il Governo deve introdurre le nuove norme attraverso la **modifica o l'integrazione** delle disposizioni esistenti, **abrogando** espressamente le **norme incompatibili** e garantendo il **coordinamento** formale e sostanziale dei decreti legislativi adottati con le altre leggi statali.

Il **comma 5** prevede che siano adottati dal Governo **decreti legislativi correttivi e integrativi** entro **ventiquattro mesi** a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi della norma in commento. L'adozione di tali decreti avviene nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e alla medesima procedura previsti nei commi precedenti.

Ai sensi del **comma 6** dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente agli adempimenti previsti dal presente articolo.

• *La vigente disciplina dell'artigianato*

L'articolo 45, comma 2, della Costituzione affida alla legge il compito di “provvedere alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato”. La disposizione riconosce all'artigianato un ruolo strutturale nel tessuto economico e sociale e obbliga il legislatore a predisporre strumenti idonei non solo a proteggerlo, ma anche a promuoverne la crescita.

La L. n. 443/1985, (denominata anche “**legge-quadro per l'artigianato**”) è la norma di riferimento per la disciplina e il sostegno del settore artigiano in Italia. Il suo scopo principale è attuare l'obbligo costituzionale di tutelare e sviluppare l'artigianato fornendo i **principi fondamentali** nell'ambito dei quali le Regioni esercitano la loro potestà legislativa.

I contenuti centrali della L. 443/1985 si concentrano sulla **definizione dei requisiti** per l'impresa artigiana e l'imprenditore, sul sistema di **rappresentanza e controllo**, e sugli **ambiti di sostegno**.

Nello specifico, l'articolo 1 stabilisce che le **regioni** legiferano in materia di artigianato nel rispetto dei principi della medesima legge. Tra gli obiettivi vi sono

la tutela e sviluppo del settore, l'accesso al credito, l'assistenza tecnica, la ricerca applicata, la formazione, gli insediamenti artigiani.

L'articolo 2 dispone che è **imprenditore artigiano**, colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'articolo 3 fornisce la definizione di **impresa artigiana**, come l'impresa che, entro i limiti dimensionali previsti dalla legge, svolge in via prevalente produzione di beni o servizi non commerciali o agricoli; può essere individuale o societaria. È ammessa la forma di **società a responsabilità limitata** e la **società in accomandita semplice**, se i soci (o il socio unico) possiedono i requisiti dell'art. 2 e il lavoro prevale sul capitale. L'impresa può operare in sede fissa, presso l'abitazione, in altra sede designata dal committente, in forma ambulante o di posteggio; l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. L'articolo 4 definisce i **limiti dimensionali** che l'impresa non può superare per mantenere la qualifica di artigiana. Tali limiti variano a seconda del settore e della tipologia di attività svolta. L'articolo 5 istituisce l'**albo provinciale delle imprese artigiane** come strumento di riconoscimento e controllo dei requisiti. L'articolo 6 disciplina la sezione specifica dell'albo dedicata a **consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane**. L'articolo 7 prevede che la **commissione provinciale per l'artigianato** delibera su iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti. L'articolo 8 è dedicato all'**istruzione artigiana**: essa si svolge nell'ambito della formazione professionale; le imprese possono essere chiamate a concorrere, tramite convenzioni, all'erogazione di corsi; le Regioni possono riconoscere la bottegascuola; spettano alle Regioni promozione e coordinamento della formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale degli artigiani. Infine, gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano gli **organi amministrativi e di tutela dell'artigianato**, in particolare le commissioni provinciali e le commissioni regionali per l'artigianato.

Articolo 16

(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)

L'articolo 16 introduce il divieto di promuovere propri prodotti o servizi, che contengano riferimenti all'artigianalità, da parte di aziende non regolarmente iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane o che, in subordine, non realizzano direttamente tali prodotti.

L'**articolo 16, introdotto in sede di prima lettura al Senato**, novella l'articolo 5 della legge quadro sull'artigianato, di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#), e introduce il divieto di promuovere propri prodotti o servizi, che contengano riferimenti all'artigianalità, da parte di aziende non regolarmente iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane o che, in subordine, non realizzano direttamente tali prodotti.

Il medesimo divieto vale anche per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

La novella stabilisce altresì che ai trasgressori è inflitta, dall'autorità regionale competente, una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. Tale sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni in esame.

Per una panoramica sulle **pratiche commerciali ingannevoli**, si rinvia all'apposito [tema](#) curato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

*Si ricorda anche qui che, come rilevato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, nel [parere](#) reso il 15 ottobre 2025, il contenuto dell'articolo in esame è in parte corrispondente al comma 1, lettera d), dell'**articolo 15**, del disegno di legge in esame recante una delega al Governo per la modifica della disciplina sull'artigianato, volto a consentire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane.*

Articolo 17

(Caratteristiche e requisiti della birra)

L'articolo 17, introdotto al Senato, demanda ad un decreto ministeriale la definizione di una nuova disciplina concernente le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento.

La disposizione in esame sostituisce interamente l'articolo 7 della [legge 16 agosto 1962, n. 1354](#) (recante “Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra”).

Tale articolo 7, nel testo vigente, demanda ad un decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la definizione delle caratteristiche analitiche e degli altri requisiti dei diversi tipi di birra.

Il [d.P.R. n. 1498 del 1970](#), in attuazione dell'articolo 7 sopracitato, determina le caratteristiche e i requisiti dei diversi tipi di birra, fissando i limiti minimi e massimi di acidità totale e volatile, del contenuto di anidride carbonica, ceneri e alcool, nonché i valori della limpidezza, delle varie tipologie di birra (normale, speciale o doppio malto).

La novella in esame demanda ad un **decreto interministeriale** – del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute – una nuova disciplina relativa alle **caratteristiche analitiche** e ai **requisiti qualitativi** delle diverse tipologie di **birra**, nonché le relative modalità di **accertamento**.

Si prevede, inoltre, l'abrogazione del citato d.P.R. n. 1498 all'entrata in vigore del nuovo decreto; quest'ultimo dovrà essere emanato (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) entro **180 giorni dall'entrata in vigore** della presente disposizione.

Si rammenta che l'articolo 1 e l'allegato 1 del [decreto legislativo n. 179 del 2009](#) hanno stabilito la permanenza in vigore di vari articoli della legge n. 1354 del 1962 tra i quali figura l'articolo 7 qui novellato.

CAPO IV – LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

Articolo 18 (Finalità)

L'articolo 18, parzialmente riscritto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il capo IV del disegno di legge in esame abbia l'obiettivo di **contrastare le recensioni online illecite** relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia, nel rispetto delle norme costituzionali ed europee in materia di concorrenza, nonché del regolamento europeo sul mercato unico dei servizi digitali.

L'**articolo 18**, parzialmente modificato da un emendamento approvato in sede di prima lettura al Senato, è composto da un unico comma e prevede che il capo IV del disegno di legge in esame (articoli 18-23) abbia l'obiettivo di **contrastare le recensioni online illecite** relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia.

Tale disciplina è estesa anche a prodotti, prestazioni e servizi offerti da strutture di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, garantendo recensioni *online* attendibili e provenienti da soggetti che abbiano effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

Il capo IV si applica nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza, nonché del [regolamento \(UE\) 2022/2065](#) (cd. DSA - *Digital Services Act*) relativo a un mercato unico dei servizi digitali.

Per quanto di interesse in questa sede, si riportano le definizioni più rilevanti ai fini del capo IV di cui all'articolo 3 del DSA:

Articolo 3 del Digital Services Act:

- **servizio della società dell'informazione:** un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), della [direttiva \(UE\) 2015/1535](#), ossia qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
- **servizio intermediario:** uno dei seguenti servizi della società dell'informazione:

- un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «*mere conduit*»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;
- un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «*caching*»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
- un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «*hosting*»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso;
- **piattaforma online:** un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento.

Si fa presente che ancor prima della presentazione del disegno di legge al Senato, l'intero capo IV è stato oggetto di **due richieste di informazioni supplementari da parte della Commissione europea** (Comunicazioni [TRIS/\(2025\) 0293](#) e [TRIS/\(2025\) 0403](#)), nell'ambito della **procedura di notifica** istituita dalla direttiva (UE) 2015/1535, la quale consente alla Commissione e agli Stati membri dell'UE di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) e per i servizi della società dell'informazione **prima che siano adottate**.

In seguito ad interlocuzione con le autorità italiane, la Commissione ha formulato un **parere circostanziato con osservazioni** (Comunicazione della Commissione - [TRIS/\(2025\) 1087](#)), il quale ha determinato la proroga dei termini del periodo di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento al **20 maggio 2025**.

La Commissione ha rilevato che gli articoli da 18 a 23 del capo IV – come inizialmente formulati – **rientrano** nell'ambito di **applicazione** del già citato regolamento (UE) 2022/2065 (DSA - *Digital Services Act*) perseguitando lo stesso obiettivo del regolamento sui servizi digitali per quanto riguarda la protezione dei consumatori e stabilendo obblighi per la prestazione di servizi intermediari online. Per quanto riguarda gli **obblighi**

applicabili alle **autorità nazionali competenti**, anch'essi rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui servizi digitali, poiché l'**articolo 21** del presente disegno di legge (alla cui scheda di lettura si rimanda) **incarica l'AGCOM di agevolare l'adozione di codici di condotta** da parte degli intermediari e dei soggetti attivi nella diffusione di recensioni online e l'**AGCM di emanare linee guida** non vincolanti per la promozione di tali codici di condotta.

La Commissione nel suo parere rileva altresì che il regolamento europeo sui servizi digitali non consente l'adozione di misure nazionali di esecuzione, poiché, ai sensi dell'articolo 288 TFUE, i **regolamenti sono direttamente applicabili** in tutti gli Stati membri.

In particolare, per quanto riguarda gli **obblighi** applicabili ai **prestatori di servizi intermediari**, secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 (come precedentemente formulati), questi ultimi sarebbero **gravati da obblighi aggiuntivi** diversi da quelli previsti dal regolamento sui servizi digitali, come la **cancellazione delle recensioni** non conformi ai requisiti previsti. Non è inoltre chiaro il modo in cui i prestatori di servizi intermediari debbano conformarsi ai requisiti relativi all'identificazione dell'utente che invia la recensione e alla verifica dell'attendibilità e dell'autenticità delle recensioni. La Commissione ritiene dunque di non poter escludere che tali **disposizioni non comportino** per i prestatori di servizi intermediari **obblighi diversi** da quelli previsti dal regolamento sui servizi digitali, che implicherebbero lo svolgimento di **attività generali di accertamento** dei fatti e di **monitoraggio dei contenuti** disponibili sui loro servizi, in **violazione dell'articolo 8** del regolamento sui servizi digitali.

Per quanto riguarda gli **obblighi** applicabili alle **autorità nazionali competenti**, la Commissione ha ricordato che il DSA, all'articolo 45, assegna alla stessa **Commissione** e al **comitato europeo per i servizi digitali** il compito di promuovere l'**elaborazione di codici di condotta** volontari a livello unionale. Tali codici dovrebbero contribuire a **un'applicazione uniforme del regolamento** e nella misura in cui il presente disegno di legge prevede l'adozione di tali codici di condotta da parte delle autorità italiane in modo autonomo, tale previsione risulta in contrasto con la logica di armonizzazione piena del DSA.

In secondo luogo, la Commissione ha evidenziato che il regolamento, all'articolo 35, paragrafo 3, attribuisce esclusivamente alla **Commissione** stessa, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, la **competenza a fornire orientamenti vincolanti** sulle **misure** che le grandi piattaforme digitali devono adottare per ridurre i rischi sistematici, come la diffusione di contenuti illegali. Anche in questo caso, le disposizioni dell'articolo 21, che prevedono obblighi simili in capo alle autorità nazionali, si sovrappongono a tali competenze esclusive.

Infine, la Commissione ha osservato che, qualora i **codici di condotta** e le **linee guida** previsti ai sensi dell'articolo 21 si **applichino** anche a **prestatori di servizi intermediari** che **non hanno** il loro **stabilimento principale in Italia**, ciò determinerebbe un'interferenza con gli obblighi e le competenze previste dal DSA per i coordinatori dei servizi digitali. In maniera analoga, nel caso specifico delle **piattaforme online di dimensioni molto grandi** e dei **grandi motori di ricerca**, nella misura in cui l'articolo 21 riguarda aspetti disciplinati dal DSA, esso finirebbe per **invadere le competenze** assegnate dagli articoli 35, paragrafo 3, e 45 del regolamento, rispettivamente riguardanti l'emanazione di orientamenti da parte della Commissione sulle misure di attenuazione dei rischi sistematici e la già citata elaborazione dei codici di condotta a livello unionale.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha concluso che le disposizioni del capo IV del disegno di legge avrebbero potuto non essere compatibili con il regime giuridico introdotto dal DSA, poiché ne avrebbero compromesso l'obiettivo di piena armonizzazione.

La Commissione ha dunque formulato **due osservazioni**:

- In primo luogo, le autorità italiane sono state invitate a chiarire gli **obblighi** per i **servizi della società dell'informazione** e il **campo di applicazione territoriale** del disegno di legge, che dovrebbe essere in linea con l'articolo 3, paragrafo 4²⁴, della direttiva sul commercio elettronico ([direttiva 2000/31/CE](#)). Tale articolo stabilisce le **circostanze** e le **procedure** in base alle quali lo **Stato membro** in cui i servizi della società dell'informazione sono forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, può **derogare**, se necessario, al **principio del controllo** da parte dello Stato d'origine. A tal proposito, la Commissione richiama la recente giurisprudenza²⁵ della CGUE, secondo la quale i requisiti previsti

²⁴ La deroga richiede che i provvedimenti siano:

- i) necessari per una delle seguenti ragioni:
 - ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;
 - tutela della sanità pubblica;
 - pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;
 - tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;
- ii) relativi a un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
- iii) proporzionati a tali obiettivi;

Inoltre, prima dell'adozione di tali provvedimenti, lo Stato membro deve aver chiesto allo Stato membro in cui è stabilito il servizio della società dell'informazione di:

- prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;
- aver notificato alla Commissione e allo Stato membro in cui è stabilito il servizio della società dell'informazione la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

²⁵ Sentenza del 9 novembre 2023 nella causa [C-376/22](#), ECLI:EU:C:2023:835, punti 59 e 60.

per i prestatori stabiliti in altri Stati membri non devono essere applicabili a una *categoria di determinati servizi della società dell'informazione descritta in termini generali e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria* [corsivo della Commissione]. Al contrario, qualsiasi applicazione ai prestatori di servizi transfrontalieri stabiliti in altri Stati membri deve **indicare** con precisione i **prestatori di servizi interessati**, oltre che lo Stato membro di stabilimento, e soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul commercio elettronico per poter beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione.

- In secondo luogo, la Commissione ha osservato che l'articolo 18 – nella sua formulazione originaria – faceva riferimento all'obiettivo della protezione dei consumatori ed evidenzia che la [direttiva 2005/29/CE](#) relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (c.d. direttiva sulle pratiche commerciali sleali) prevede la piena armonizzazione delle norme degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali, avendo come obiettivo la tutela degli interessi economici dei consumatori. Gli **Stati membri non possono adottare norme più rigorose** di quelle previste dalla direttiva, anche al fine di conseguire un livello più elevato di protezione dei consumatori, **a meno che ciò non sia consentito** dalla direttiva stessa.

Nella sua **seconda richiesta di informazioni** (TRIS/(2025) 0403), la Commissione ha chiesto chiarimenti riguardo alla coerenza del disegno di legge con la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, con particolare riguardo per i **destinatari** degli **obblighi** previsti nel disegno di legge, intendendo chiarire se quest'ultimo imponga **obblighi aggiuntivi** ai professionisti, come le piattaforme di recensioni, che raccolgono e mettono a disposizione le recensioni riguardanti le imprese ricettive italiane.

La Commissione, pur prendendo atto delle spiegazioni fornite dalle autorità italiane, ricorda tuttavia che la **conformità** alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali diverrebbe **pertinente** qualora il progetto di legge comportasse anche **obblighi** per le **piattaforme di recensione**, ad esempio **imponendo di cancellare le recensioni** presentate al di fuori del termine previsto di 15 giorni, o qualora l'operatore commerciale non fosse in grado di identificare l'autore della recensione.

La Commissione ha inoltre richiesto chiarimenti in merito all'**obbligo d'identificazione** degli autori delle recensioni in considerazione del regolamento (UE) 2016/679 (cd. **GDPR**), ritenendo che **non sia chiaro** se la **misura** proposta sia **proporzionata e necessaria** allo scopo, ossia

verificare che il recensore abbia effettivamente utilizzato o acquistato il servizio ricettivo in questione.

Infine, viene data evidenza della promozione da parte della Commissione di un'iniziativa non legislativa su un «Codice di condotta per le recensioni e le valutazioni online per gli alloggi turistici» basato sul coinvolgimento delle parti interessate delle piattaforme online, dei fornitori di alloggi e dei rappresentanti per la protezione dei consumatori.

Nel citato parere circostanziato (Comunicazione della Commissione - [TRIS/\(2025\) 1087](#)) la Commissione europea ricorda che *“Se le autorità italiane non rispettano gli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 o se il testo del progetto notificato in esame è adottato senza tener conto delle obiezioni sollevate o è altrimenti contrario al diritto dell'Unione, la Commissione è pronta ad avviare un procedimento nei confronti dell'Italia a norma dell'articolo 258 TFUE”*.

Alla luce di tali interlocuzioni, sono state apportate **significative modifiche** (Comunicazione della Commissione [TRIS/\(2025\) 1499](#)) al capo IV per assicurare la piena coerenza con i principi e le disposizioni dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'articolo 18, l'emendamento approvato al Senato rinvia al rispetto del regolamento (UE) 2022/2065, **escludendo oneri aggiuntivi** a carico dei **prestatori di servizi intermediari**, nel rispetto del principio di piena armonizzazione.

Con comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1870 sono state richieste ulteriori informazioni aggiuntive riguardanti gli emendamenti al capo IV, specificamente riguardanti gli articoli 19, commi 1 e 2 e l'articolo 21 (per i quali si veda infra).

Tale richiesta di informazioni ha determinato la proroga dei termini del periodo di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento al **26 settembre 2025**.

• *Analisi delle criticità emerse in sede di aduzioni*

Sebbene l'obiettivo del Capo IV del disegno di legge, volto a introdurre un quadro normativo organico per il contrasto alle recensioni online illecite, abbia registrato una convergenza da parte dei soggetti audit, i meccanismi legislativi proposti hanno suscitato un intenso dibattito, facendo emergere talune criticità operative.

Le audizioni hanno confermato un consenso trasversale sulla *ratio* fondamentale del provvedimento. Associazioni di categoria, organizzazioni a tutela dei consumatori, organizzazioni sindacali e piattaforme tecnologiche hanno

concordemente riconosciuto la gravità dei danni derivanti dalla proliferazione di recensioni false. Sotto il profilo della tutela della concorrenza, vi è pieno accordo sulla necessità di salvaguardare le imprese corrette dal danno reputazionale causato da condotte fraudolente, idonee ad avvantaggiare indebitamente concorrenti sleali o a denigrare operatori virtuosi. Parimenti, gli *stakeholders* hanno ribadito l'importanza di garantire la veridicità delle valutazioni, affinché i consumatori possano orientare le proprie decisioni economiche in modo informato e consapevole.

Tuttavia, in merito alle modalità attuative, i diversi attori intervenuti hanno sollevato obiezioni sostanziali. È stato rilevato come l'attuale impianto normativo, pur muovendo da premesse condivisibili, presenti difetti strutturali che rischierebbero di vanificarne l'efficacia o di generare effetti distorsivi.

Nello specifico, con riferimento all'**articolo 18**, il disegno di legge è stato oggetto di rilievi critici dupli: da un lato per l'eccessiva restrizione del suo ambito di applicazione materiale, dall'altro per una marcata vaghezza definitoria, foriera del rischio di penalizzare contenuti online legittimi.

Le associazioni dei consumatori hanno evidenziato **l'inadeguatezza della limitazione del perimetro normativo ai soli settori del turismo e della ristorazione**. Tali pratiche illecite, infatti, risultano ampiamente diffuse anche in altri mercati — quali il commercio elettronico, i servizi digitali e i servizi alla persona — con la conseguenza di lasciare i consumatori privi di tutele in tali ambiti.

Parallelamente, le piattaforme tecnologiche hanno segnalato le criticità insite nella definizione di "piattaforma di recensioni", ritenuta eccessivamente indeterminata. Il testo rinvia genericamente al *Digital Services Act* (DSA), un regolamento concepito per disciplinare la totalità dei contenuti generati dagli utenti (dai post sui social media ai contenuti video). L'assenza di una definizione specifica e circoscritta, necessaria per regolare esclusivamente le piattaforme specializzate in recensioni, genera una significativa incertezza giuridica. Tale indeterminatezza rischierebbe di attrarre nell'area dell'illiceità forme legittime di espressione, quali trasmissioni televisive a tema ristorativo, blog di viaggi e l'intero comparto dell'*influencer marketing*.

In relazione ai requisiti di liceità della recensione disciplinati dall'**articolo 19**, sono state sollevate perplessità di natura tecnica riguardanti la potenziale produzione di effetti distorsivi sul mercato di riferimento.

La previsione normativa che impone un limite temporale di **validità biennale** per le recensioni è stata oggetto di rilievi critici, non solo per il carattere arbitrario di tale termine, ma anche per il rischio di un utilizzo strumentale da parte degli operatori volto a manipolare il *rating* online. Diversi soggetti auditati hanno evidenziato come talune informazioni (quali la localizzazione di una struttura ricettiva o le caratteristiche architettoniche di un luogo) mantengano la propria rilevanza ben oltre il biennio. La criticità maggiore, tuttavia, risiede nel rischio di una "manipolazione selettiva": stante il meccanismo di rimozione su segnalazione, un esercente potrebbe richiedere la cancellazione esclusivamente delle recensioni negative ormai datate, conservando al contempo quelle positive. Tale condotta consentirebbe di alterare artificialmente il punteggio complessivo, pregiudicando la

corretta informazione ai consumatori. Tale profilo problematico, peraltro, era già emerso in sede di interlocuzione con la Commissione europea.

Ulteriori obiezioni all'articolo 19 concernono il rischio che i requisiti introdotti configurino un regime eccessivamente oneroso per i consumatori in buona fede e, contestualmente, facilmente eludibile dalle organizzazioni fraudolente. L'obbligo di esibire documentazione fiscale (es. scontrino) quale prova di autenticità della recensione è stato contestato sotto due profili complementari:

1. **Sproporzione dell'onere probatorio:** La norma impone un onere irragionevole sui consumatori effettivi, i quali raramente conservano la documentazione d'acquisto per periodi prolungati. Di conseguenza, un utente che abbia legittimamente espresso un giudizio negativo potrebbe vedersi contestare la recensione, trovandosi nell'impossibilità di produrre gli elementi probatori necessari a dimostrare la veridicità della propria esperienza.
2. **Vantaggio competitivo per operatori fraudolenti:** È stato rilevato come la disposizione, pur disincentivando la partecipazione dei consumatori onesti, offra involontariamente uno strumento di tutela alle reti professionali dedita alla compravendita di recensioni false. Per tali organizzazioni, la produzione di documentazione fiscale contraffatta unitamente al contenuto falso rappresenta un'operazione agevole. La presenza di documentazione formalmente corretta, seppur artefatta, renderebbe estremamente complessa l'individuazione e il blocco massivo dei contenuti fraudolenti da parte dei sistemi automatizzati delle piattaforme (basati sull'analisi di *pattern* su larga scala), rischiando di fatto di aggravare il fenomeno che la norma intende contrastare.

Con riferimento all'**articolo 21**, il meccanismo di segnalazione e rimozione ivi delineato è stato criticato in quanto foriero di uno **squilibrio strutturale a vantaggio delle imprese**. La norma attribuisce agli esercenti strumenti efficaci di contestazione, senza tuttavia prevedere adeguate garanzie contro l'utilizzo pretestuoso di tali facoltà, finalizzato alla censura di valutazioni negative ma veritiere.

In particolare, è stata evidenziata una significativa assimetria nelle tutele: il disegno di legge prevede che le associazioni di categoria delle imprese possano ottenere la qualifica di "segnalatori attendibili" (*trusted flaggers*), omettendo tuttavia di attribuire analoga prerogativa alle associazioni per la tutela dei consumatori. Tale lacuna configura un sistema di segnalazione intrinsecamente sbilanciato, nel quale la rappresentanza degli interessi imprenditoriali gode di un riconoscimento istituzionale superiore rispetto a quello garantito alla controparte consumeristica.

Le criticità evidenziate in sede di audizione sono state accompagnate dalla formulazione di specifiche proposte emendative, tese a conferire al testo normativo maggiore equilibrio ed efficacia operativa. Le istanze presentate dagli stakeholders convergono su una strategia di riforma articolata sui seguenti assi prioritari:

1. **Ridefinizione dell'ambito di applicazione:** si propone di intervenire sull'articolo 18 al fine di circoscrivere puntualmente la definizione di "piattaforma di recensioni", limitandola esclusivamente ai portali

specializzati in tale attività. Tale modifica appare necessaria per evitare di attrarre nel perimetro sanzionatorio contenuti editoriali legittimi. Contestualmente, si suggerisce di prevedere una clausola evolutiva che consenta una progressiva estensione delle tutele ad altri comparti economici di rilievo.

2. **Revisione del regime delle recensioni storiche:** in luogo della qualificazione automatica come “illecite” delle recensioni ultra-biennali, si avanza la proposta di sostituire tale preclusione con l’obbligo, in capo alle piattaforme, di garantire chiara evidenza grafica alla datazione del contributo. Tale soluzione consentirebbe all’utente di ponderare autonomamente l’attualità dell’informazione, preservando il patrimonio informativo utile ed evitando le manipolazioni selettive precedentemente descritte.
3. **Rafforzamento dei presidi di garanzia:** al fine di bilanciare il meccanismo di segnalazione e rimozione, si raccomanda l’integrazione di specifiche tutele procedurali, quali: l’introduzione dell’obbligo di motivazione analitica per ogni istanza di rimozione promossa dalle imprese; la previsione di un regime sanzionatorio per le segnalazioni manifestamente infondate o effettuate con dolo; il riconoscimento formale dello status di “segnalatori attendibili” (*trusted flaggers*) anche in capo alle associazioni dei consumatori, unitamente al loro coinvolgimento nella stesura delle linee guida attuative, a garanzia della parità di rappresentanza.

Articolo 19

(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

L'articolo 19, integralmente riscritto al Senato, dispone che una **recensione online** è **lecita** solo se scritta entro trenta giorni dall'uso effettivo del prodotto o servizio, da chi lo ha realmente utilizzato, e se descrive in modo pertinente l'esperienza vissuta. Decorsi due anni dalla pubblicazione, cessa di essere lecita. Non è lecita se deriva da incentivi offerti dal fornitore o da terzi. La norma consente inoltre al legale rappresentante della struttura recensita, o a un suo delegato, di segnalare le recensioni illecite secondo la procedura prevista dal *Digital Services Act*.

L'articolo 19 del presente disegno di legge è stato integralmente riscritto da un emendamento approvato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato.

Tale modifica è frutto di un'interlocuzione con la Commissione europea (per il cui *iter* si rimanda alla ricostruzione contenuta a commento dell'articolo 18 del disegno di legge, nonché quanto si dirà più avanti), atta a rendere compatibile la normativa in esame con il regolamento (UE) 2022/2065 (cd. DSA - *Digital Services Act*).

Nella sua nuova formulazione, l'**articolo 19, comma 1**, definisce la recensione **online lecita** se:

- viene **rilasciata entro trenta giorni** dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni;
- **risponde alla tipologia del prodotto** utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre;
- comunque **non è frutto di sconti** o promesse degli stessi, né di benefici o di altri vantaggi da parte del fornitore o dei suoi intermediari.

La recensione corredata da documentazione fiscale è **presunta lecita**.

Non è più lecita decorsi **due anni** dalla sua **pubblicazione**, in ragione della sua mancanza di attualità.

Il **comma 2** precisa che ai fini della rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato possono segnalare le recensioni che non sono lecite secondo quanto previsto dal comma 1. La segnalazione avviene nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali.

Si ricorda che l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 stabilisce le caratteristiche che i sistemi di segnalazione predisposti dai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, devono avere per facilitare la presentazione di segnalazioni precise e motivate.

Tali meccanismi devono consentire e agevolare la presentazione di segnalazioni che contengano tutti i seguenti elementi:

- una spiegazione sufficientemente motivata dei motivi per cui la persona o l'ente che presenta la segnalazione presume che le informazioni in questione costituiscano **contenuti illegali**;
- una chiara indicazione dell'**ubicazione elettronica esatta** di tali informazioni, come uno o più indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale, adeguate al tipo di contenuto e al tipo specifico di servizio di memorizzazione di informazioni;
- il **nome e l'indirizzo di posta elettronica** della persona o dell'ente che presenta la segnalazione, a meno che non si tratti di informazioni che si ritiene riguardino reati specifici come quelli previsti dagli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE (relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);
- una **dichiarazione** con cui la persona o l'ente che presenta la segnalazione conferma la propria convinzione in buona fede circa l'esattezza e la completezza delle informazioni e delle dichiarazioni contenute nella segnalazione.

Si noti che una segnalazione si considera tale da permettere di acquisire una **conoscenza o consapevolezza effettiva** dell'illegalità, ai fini dell'articolo 6 del regolamento, qualora consenta a un prestatore diligente di servizi di memorizzazione di informazioni di individuare l'illegalità dell'attività o dell'informazione pertinente senza la necessità di un esame giuridico dettagliato.

Come detto, la formulazione dell'articolo 19 del disegno di legge in esame è stata oggetto di un approfondito dialogo con la Commissione europea, che ha portato a successive modifiche del testo.

Con la [comunicazione TRIS/\(2025\) 1087](#), la Commissione europea ha formulato un parere circostanziato sulla versione iniziale dell'articolo 19. In tale parere, la Commissione ha rilevato che la norma avrebbe imposto ai prestatori di servizi intermediari (le piattaforme *online*) **obblighi aggiuntivi** rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (DSA). Tali obblighi includevano, tra gli altri, la cancellazione delle recensioni non conformi e requisiti non chiari sull'identificazione dell'utente e sulla verifica dell'autenticità delle recensioni stesse.

A seguito di tali osservazioni, è stato proposto, nel corso dell'esame al Senato, un **emendamento sostituivo dell'articolo 19**.

Dalla successiva [comunicazione TRIS/\(2025\) 1499](#) si apprende che le Autorità italiane avrebbero chiarito alla Commissione che, nella nuova

formulazione, la norma non si rivolgeva più ai prestatori di servizi della società dell'informazione, bensì:

- ai **consumatori** che fruiscono del servizio o del prodotto;
- alle **strutture** che erogano i servizi oggetto di recensione;
- alle **associazioni rappresentative** di categoria, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del disegno di legge.

Tuttavia, con la [comunicazione TRIS/\(2025\) 1870](#), la Commissione europea ha richiesto ulteriori informazioni, sollevando nuove perplessità sull'emendamento. In particolare, ha osservato che l'articolo 19, comma 2, consentiva ai gestori di chiedere la rimozione di recensioni scritte da più di due anni, sebbene **tal limite temporale non fosse incluso tra i “requisiti di legalità”** elencati al comma 1. Ha inoltre ipotizzato che anche le recensioni incentivate, pur se trasparenti, potessero essere considerate illecite e quindi rimosse.

Pertanto, la Commissione europea ha richiesto chiarimenti su quattro punti specifici:

1. la definizione esatta di “**contenuto illegale**” ai fini della norma;
2. il coordinamento tra il **limite temporale dei due anni** e l'articolo 16, paragrafo 2, del DSA;
3. la potenziale criticità che la norma potesse favorire la **rimozione selettiva delle sole recensioni negative** più datate;
4. la correttezza dell'interpretazione secondo cui le **recensioni incentivate** potessero essere considerate illecite e, in caso affermativo, la base giuridica di tale previsione.

Dalla [comunicazione TRIS/\(2025\) 2044](#) si apprende che il Governo ha risposto ai rilievi, precisando che:

- le disposizioni erano coerenti con i principi di **proporzionalità e trasparenza**;
- la norma **non introduceva criteri selettivi** legati al contenuto delle recensioni (positivo o negativo), né automatismi per la rimozione;
- è stata confermata l'interpretazione della Commissione europea sulle **recensioni incentivate**, ritenendo che queste potessero condizionare il comportamento del consumatore anche se l'incentivo fosse stato reso pubblico.

Infine, con la [comunicazione TRIS/\(2025\) 2063](#), la Commissione europea ha concluso che, nonostante i chiarimenti, “dall'attuale formulazione dell'articolo 19, paragrafo 2, [...] non sia chiaro che le revisioni non aggiornate sarebbero considerate illegali”, invitando formalmente le Autorità italiane a esplicitare tale punto nel testo normativo.

In accoglimento del rilievo finale della Commissione, il testo dell'articolo 19 è stato ulteriormente emendato, esplicitando **direttamente al comma 1 la non liceità delle recensioni online pubblicate da più di due anni**.

Articolo 20

(Divieti)

L'articolo 20, oggetto in interventi emendativi al Senato, **vieta la compravendita di recensioni**, apprezzamenti o interazioni, anche tra imprenditori e intermediari, indipendentemente dalla loro diffusione.

In caso di violazioni del divieto, l'**AGCM** è incaricata di esercitare i suoi **poteri investigativi e sanzionatori**, fermi restando i profili di responsabilità penale.

L'**articolo 20** è stato parzialmente modificato da un emendamento approvato in sede di prima lettura al Senato.

Anche tale modifica è frutto di un'interlocuzione con la Commissione europea (per il cui iter si rimanda alla ricostruzione contenuta a commento dell'articolo 18 del presente disegno di legge), atta a rendere compatibile la normativa in esame con il Regolamento (UE) 2022/2065 (cd. DSA - *Digital Services Act*). Più precisamente, sono stati espunti dal testo originario dell'articolo 20 del disegno di legge il divieto di attribuire a un prodotto o a un servizio di recensioni formulate dai consumatori in relazione a un prodotto o un servizio differenti e il divieto di promuovere e condizionare il contenuto delle recensioni mediante incentivi.

Nella Comunicazione della Commissione europea [TRIS/\(2025\) 1499](#) si rileva che nella nuova formulazione è stato **eliminato qualsiasi possibile riferimento a un coinvolgimento diretto delle piattaforme**, vietando esclusivamente l'acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo, di recensioni *online*, in piena coerenza con l'allegato I, punti 23-*ter* e 23-*quater*, della direttiva 2005/29/CE.

L'allegato I, punti 23-*ter* e 23-*quater*, definisce come pratiche commerciali ingannevoli, tra le altre:

- indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori;
- inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone dunque che, ferma restando la disciplina prevista dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), sono **vietati**

l'acquisto e la cessione, anche tra imprenditori e intermediari, di **recensioni**, apprezzamenti o interazioni, a prescindere dalla loro successiva diffusione.

Ai sensi del **comma 2**, in caso di **violazione del divieto** previsto dal comma 1 e ferma la responsabilità penale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**) esercita i **poteri investigativi e sanzionatori** disciplinati dall'articolo 27 del Codice del consumo.

Si ricorda che l'[articolo 23](#), comma 1, lettere *bb-ter*) e *bb-quater*), del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), come modificato dal d.lgs. n. 26/2023, dispone che siano considerate in ogni caso come **pratiche commerciali ingannevoli**:

bb-ter) indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori;

bb-quater) inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti;

L'[articolo 27](#) del Codice del consumo disciplina i **poteri investigativi e sanzionatori** dell'AGCM, disponendo che l'Autorità si avvalga di poteri investigativi ed esecutivi previsti dal regolamento (UE) 2017/2394 al fine di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette ed eliminarne gli effetti. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 5 mila a 10 milioni di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, nonché delle condizioni economiche del professionista.

L'articolo 9 del [regolamento \(UE\) 2017/2394](#) disciplina i **poteri minimi** delle Autorità competenti, disponendo che abbiano almeno i seguenti **poteri di indagine**:

- il **potere di accesso** ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un'infrazione prevista dal regolamento;
- il potere di esigere che **qualsiasi autorità pubblica**, organismo o agenzia del loro Stato membro o **qualsiasi persona fisica o giuridica fornisca informazioni, dati o documenti** pertinenti, al fine di stabilire se si è verificata o si sta verificando un'infrazione prevista dal regolamento;
- il potere di effettuare le necessarie **ispezioni in loco**, anche accedendo a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall'operatore interessato dall'indagine, nonché il potere di **sequestrare le informazioni, i dati o i documenti** per il periodo necessario e nella misura adeguata all'espletamento dell'ispezione e, infine, il potere di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore interessato dall'indagine di fornire spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti relativi all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;

- il potere di **acquistare beni o servizi** al fine di **individuare infrazioni** del regolamento e raccogliere prove.

Le Autorità hanno inoltre i seguenti **poteri di esecuzione**:

- il potere di **adottare misure provvisorie** volte a evitare il rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori;
- il potere di cercare di ottenere o di accettare impegni da parte dell'operatore responsabile dell'infrazione a porre fine all'infrazione stessa;
- il potere di **ricevere impegni riparatori aggiuntivi** da parte dell'operatore, su iniziativa di quest'ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione o, se del caso, cercare di ottenere che l'operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati;
- ove applicabile, il **potere di informare**, con mezzi appropriati, i **consumatori** che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un'infrazione su come chiedere una compensazione conformemente al diritto nazionale;
- il potere di obbligare per iscritto l'operatore a cessare le infrazioni previste dal regolamento;
- il potere di **far cessare o vietare le infrazioni** previste dal regolamento;
- laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare o vietare l'infrazione e al fine di evitare il rischio di danno grave agli interessi collettivi dei consumatori:
 - il potere di rimuovere i contenuti o limitare l'accesso all'interfaccia *online* o imporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono all'interfaccia *online*;
 - il potere di imporre ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere, disabilitare o limitare l'accesso a un'interfaccia *online*; o
 - ove opportuno, il potere di imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di rimuovere un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di registrarlo;
anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare tali misure;
- il potere di **irrogare sanzioni** per infrazioni del regolamento e per il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni dell'operatore o altre misure adottate ai sensi del presente regolamento.

Le Autorità hanno inoltre il potere di **avviare indagini** o procedimenti di propria iniziativa per far cessare o vietare le infrazioni e possono **pubblicare le decisioni definitive**, gli impegni assunti dagli operatori o le ordinanze adottate, compresa la pubblicazione dell'identità dell'operatore responsabile di un'infrazione.

Circa l'articolo 27 del Codice del consumo, si ricorda che tale norma è stata recentemente modificata dall'articolo 1 del [decreto-legge n. 104/2023](#) (cd. *decreto asset*). In particolare, la legge di conversione legge (l. n. 36/2023) del

citato decreto-legge ha **introdotto ex novo un'intera sezione dedicata alle indagini conoscitive** di cui all'[articolo 12](#), comma 2, della legge n. 287/1990. Tale strumento consente all'AGCM, d'ufficio o su sollecitazione ministeriale, di avviare “indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l’evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata”. La novella del 2023 aggiunge che se, in esito a un’indagine conoscitiva, l’Autorità “riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori”, essa può “imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza” (così l’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 104/2023). La norma indica poi nel dettaglio una serie di “elementi” che l’Autorità “può considerare” quando concentrati l’indagine “nei mercati del trasporto aereo di passeggeri”. Si aggiunge poi che nell’esercizio dei nuovi compiti l’AGCM dispone dei medesimi poteri istruttori di cui gode nelle indagini antitrust. Inoltre, le imprese interessate hanno la facoltà di presentare impegni, che l’Antitrust può rendere vincolanti, previo *market test*. L’eventuale inosservanza delle misure rimediali imposte a valle dell’indagine conoscitiva è punibile con sanzioni e penalità di mora (così, l’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge).

A novembre 2023 l’Autorità si è rivolta al Consiglio di Stato per ottenere dei chiarimenti in ordine al campo di applicazione dell’articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104/2023, nella versione riscritta in sede di conversione. Oggetto del quesito è stata la latitudine del nuovo potere di avviare indagini conoscitive e di imporre, ricorrendone i presupposti, rimedi, sia comportamentali che strutturali, con il supporto di appositi poteri istruttori, assistiti da sanzioni accessorie. **Pur apparente la norma circoscritta al settore del trasporto aereo di passeggeri**, secondo l’Autorità un simile esito sarebbe irragionevole, sia per disparità di trattamento con altri settori economici, sia per esigenze di sistema. Il **Consiglio di Stato**, sez. I, con parere reso il 20 dicembre 2023 (01388/2023) ha avallato il ragionamento dell’AGCM, ritenendo che l’articolo 1, commi 5 e 6 del decreto-legge n. 104/2023 vada interpretato “nel senso che la sancita attribuzione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato del potere di formulare richieste di informazioni assistite da sanzione, di svolgere accertamenti ispettivi e di imporre misure strutturali o comportamentali, volte a ristorare condizioni di concorrenza sui mercati interessati da indagini conoscitive *ex articolo 12, comma 2 della legge 287/1990*, abbia **carattere ed ambito di applicazione generale, senza limitazione settoriale e/o merceologica**”.

Con comunicazione della [Commissione europea TRIS/\(2025\) 1870](#) sono state richieste ulteriori informazioni aggiuntive riguardanti gli emendamenti al capo IV.

In particolare, la Commissione aveva chiesto di confermare se anche l'emendamento che avrebbe riscritto l'articolo 20 non si applicasse alle recensioni pubblicate dagli utenti commerciali ai sensi dell'articolo 2 del [regolamento \(UE\) 2019/1150](#) (cd. regolamento P2B). Difatti, stando a quanto riportato nella comunicazione della Commissione [TRIS/\(2025\) 0464](#), il Governo aveva chiarito che la normativa non incide sull'applicazione del regolamento P2B, volto a promuovere equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online*.

Nella comunicazione della Commissione [TRIS/\(2025\) 2044](#) si dà atto, dunque, che secondo l'Autorità italiana la normativa, come emendata, “si applica unicamente alle recensioni rese da consumatori con riferimento a prodotti, servizi o strutture del settore turistico o della ristorazione situate sul territorio nazionale”.

Articolo 21

(Linee guida e monitoraggio)

L'**articolo 21**, integralmente riformulato al Senato, al **comma 1** detta la procedura di adozione di specifiche **linee guida** volte a orientare le imprese nell'attuazione di misure idonee a garantire la liceità delle recensioni pubblicate *online*.

Il **comma 2** incarica l'AGCM di svolgere un'attività di **monitoraggio annuale** sull'applicazione della **disciplina** in materia di **recensioni online**, con particolare attenzione al fenomeno delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento.

Il **comma 3** prevede infine la **possibilità**, per le **associazioni rappresentative** delle **imprese** della **ristorazione** e delle **strutture turistiche** stabilite in Italia, di ottenere il riconoscimento della **qualifica** di **“segnalatore attendibile”**. Tale qualifica, prevista dal regolamento europeo sui servizi digitali, consente di segnalare contenuti illeciti alle piattaforme digitali con priorità di trattamento. Il riconoscimento è subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa europea e dalle disposizioni attuative che saranno adottate dall'AGCM.

Anche l'articolo 21 del disegno di legge in esame è stato integralmente riscritto da un emendamento approvato in prima lettura al Senato.

Tale modifica, come già precisato, è frutto di un'interlocuzione con la Commissione europea (per il cui *iter* si rimanda alla ricostruzione contenuta a commento dell'articolo 18 del presente disegno di legge), atta a rendere compatibile la normativa in esame con il regolamento (UE) 2022/2065 (cd. *DSA - Digital Services Act*).

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) **adotti** con proprio provvedimento apposite **linee guida** per orientare le imprese nell'adozione di accorgimenti per assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni *online*. Il provvedimento dell'AGCM è adottato dopo aver sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero dell'impresa e del *made in Italy* e il Ministero del turismo.

Nella comunicazione della Commissione europea [TRIS/\(2025\) 1499](#) si rileva che le linee guida di cui al comma 1 non prevedono oneri di verifica preventiva o di monitoraggio generalizzato a carico dei prestatori di servizi intermediari, in conformità con l'articolo 8 del *Digital Services Act*.

L'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065 stabilisce il principio **dell'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo** dei fatti. In particolare, si afferma che ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né alcun obbligo generale di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

Il **comma 2** prevede il **monitoraggio annuale** da parte **dell'AGCM** sull'applicazione della presente legge e sul fenomeno delle recensioni illecite, con obbligo di riferire al Parlamento.

Infine, il **comma 3** dispone che le **associazioni rappresentative** delle **imprese** della **ristorazione** e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia possano richiedere il **riconoscimento** della qualifica di **segnalatore attendibile** ai sensi dell'articolo 22 del *Digital Services Act*. La richiesta è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal citato articolo nonché della normativa attuativa adottata dall'AGCM.

L'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 stabilisce le disposizioni relative ai **segnalatori attendibili**. In particolare, i fornitori delle piattaforme *online* sono tenuti ad adottare le necessarie **misure tecniche e organizzative per garantire che le segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili ricevano un trattamento prioritario**. La qualifica di “segnalatore attendibile” viene riconosciuta dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui l'ente richiedente è stabilito, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- disporre di **capacità e competenze particolari** nell'individuazione, identificazione e notifica di contenuti illegali;
- essere **indipendenti da qualsiasi fornitore di piattaforme online**;
- svolgere le proprie attività di segnalazione in modo **diligente, accurato e obiettivo**.

Come riportato nella comunicazione della Commissione [TRIS/\(2025\) 1499](#), tale disposizione non introduce obblighi aggiuntivi né modifica il sistema di riconoscimento vigente, ma rappresenta una norma di coordinamento per facilitare la cooperazione tra autorità nazionali ed operatori di settore nella segnalazione delle recensioni illecite.

Si evidenzia altresì che le false recensioni *online* rientrano già, ai sensi [dell'allegato 2, lettera j\)](#) dell'Allegato A del regolamento AGCOM di cui alla [delibera n. 283/24/CONS](#), tra le aree di competenza per cui è possibile richiedere la qualifica di segnalatore attendibile.

Anche con riguardo all'articolo in esame si ricorda che la sua originaria formulazione è stata oggetto, come tutto il capo IV del disegno di legge in esame, di **due richieste di informazioni supplementari** (Comunicazioni

[TRIS/\(2025\) 0293](#) e [TRIS/\(2025\) 0403](#)), da parte della Commissione europea e che, in seguito ad interlocuzione con le autorità italiane, la Commissione ha formulato un **parere circostanziato con osservazioni** (Comunicazione della Commissione - [TRIS/\(2025\) 1087](#)). In particolare la Commissione europea ha sottolineato che, in base al regolamento sui servizi digitali (DSA), alcune competenze sono attribuite esclusivamente a livello UE, mentre il disegno di legge italiano rischiava di sovrapporsi a tali disposizioni:

- **codici di condotta** (art. 45 DSA): la Commissione e il Comitato europeo per i servizi digitali sono gli unici responsabili della promozione di codici di condotta volontari a livello UE, per garantire un'applicazione uniforme del regolamento;
- **linee guida vincolanti per le grandi piattaforme** (art. 35, par. 3 DSA): solo la Commissione, in collaborazione con i coordinatori nazionali, può emanare orientamenti vincolanti sulle misure per mitigare rischi sistematici (es. contenuti illegali).

Secondo la Commissione europea, se i codici e le linee guida italiane si applicassero anche a intermediari con sede fuori dall'Italia, si creerebbe una sovrapposizione con le competenze dei coordinatori UE.

Per una disamina del contenuto del parere della Commissione, si rimanda, *supra*, alla scheda di lettura dell'articolo 18 del disegno di legge in esame.

Dalla comunicazione della Commissione [TRIS/\(2025\) 1499](#) si apprende che il Governo ha rilevato che tramite l'emendamento che avrebbe poi riscritto l'articolo 21 **non è più prevista l'adozione di codici di condotta vincolanti**, ma esclusivamente di linee guida non vincolanti adottate dall'AGCM, sentite le altre autorità competenti, rispettando quanto previsto dall'articolo 45 del DSA in materia di codici di condotta volontari.

Con comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1870 sono state richieste **ulteriori informazioni aggiuntive** riguardanti gli emendamenti al capo IV. In particolare, secondo la Commissione europea, l'emendamento all'articolo 21 **consente all'AGCM di emanare linee guida** per aiutare le imprese a rispettare tali requisiti di liceità. La Commissione ha compreso che queste linee guida non imporrebbero obblighi giuridici né obblighi generali di controllo per i prestatori di servizi intermediari, ma invita comunque le autorità italiane a **chiarire** meglio a chi si applichino (**ambito personale**), a quali aspetti concreti si riferiscono (**ambito materiale**) e in quale territorio si applichino (**ambito territoriale**). Inoltre, l'emendamento assegna all'AGCM il compito di redigere relazioni annuali sul rispetto del progetto e sulla diffusione delle recensioni illecite. Per questo, la Commissione chiede ulteriori spiegazioni su come l'Autorità intenda svolgere in concreto questo monitoraggio.

Stando alla comunicazione della Commissione [TRIS/\(2025\) 2044](#) si apprende che il Governo italiano ha chiarito che **le linee guida non si**

rivolgono ai prestatori di servizi intermediari bensì alle imprese operanti nel settore della ristorazione e del turismo. Più precisamente, sotto il **profilo materiale**, le linee guida si concentreranno sulla promozione di accorgimenti atti a garantire che le recensioni siano autentiche e riflettano le caratteristiche del servizio fruito; rispetto all'**ambito territoriale**, l'applicazione delle linee guida sarà limitata alle imprese stabilite in Italia e operanti nel mercato nazionale, o a quelle le cui condotte commerciali siano idonee a produrre effetti sui consumatori italiani. Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti sull'attività di monitoraggio attribuita all'AGCM, il Governo sottolinea che l'attività di monitoraggio rientra già nell'ambito di competenza dell'Autorità e non introduce nuovi obblighi di raccolta o trattamento dati. Il monitoraggio sarà effettuato sulla base delle segnalazioni ricevute da consumatori e imprese, degli esiti delle attività istruttorie condotte in materia e delle risultanze derivanti dai poteri di vigilanza e indagine previsti dalla normativa nazionale.

Con la comunicazione [TRIS/\(2025\) 2063](#) la Commissione europea ha comunque invitato le Autorità italiane, ai fini di una maggiore chiarezza, a **prevedere esplicitamente l'esclusione dall'applicazione delle linee guida per i servizi intermediari**.

Articolo 22

(Disposizioni transitorie)

L'articolo 22 detta le disposizioni transitorie relative agli articoli del Capo in esame.

Nello specifico, l'**articolo 22**, composto da un **unico comma**, prevede che le disposizioni di cui agli articoli del Capo IV recante “Lotta alle false recensioni” non si applichino alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Articolo 23

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 23, composto da due commi, reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del Capo IV.

L'**articolo 23** prevede, al **comma 1**, che dalla attuazione del Capo IV del disegno di legge in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone che l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** e l'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** provvedano alla concreta attuazione delle disposizioni previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**CAPO V – TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI
*START-UP INNOVATIVE***

Articolo 24

(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative)

L’articolo 24 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il **riordino e il riassetto** delle disposizioni vigenti in materia di **start-up innovative**, di **spin-off**, di **PMI innovative** e di **incubatori e acceleratori** di **start-up**, secondo principi e criteri direttivi ivi dettagliati e mediante la redazione di un **testo unico** (**comma 1**).

L’articolo disciplina la **procedura** di adozione del decreto legislativo delegato (**comma 2**), prevedendo la possibilità di **uno o più** decreti legislativi **correttivi** (**comma 3**).

L’articolo reca, infine, la clausola di **invarianza finanziaria** (**comma 4**).

L’articolo 24, al **comma 1**, **delega** il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, un decreto legislativo per il **riordino e il riassetto** delle disposizioni vigenti in materia di **start-up innovative**, di **spin-off**, di **PMI innovative** e di **incubatori e acceleratori** di **start-up**, nonché relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno ed investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un **testo unico**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **unificazione e razionalizzazione** della disciplina;
- b) **coordinamento formale e sostanziale** delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;
- c) **riordino** delle disposizioni legislative vigenti **mediante abrogazione espressa** delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- d) **semplificazione, riordino e riassetto** della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l’efficacia dell’azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la

- riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità;
- e) **riordino e riassetto** della **normativa** vigente, in materia di **collaborazione tra le istituzioni universitarie**, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese per la creazione di *start-up* innovative e *spin-off* per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.

Ai sensi del **comma 2**, il **decreto legislativo** è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata.

È previsto che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il **parere del Consiglio di Stato**, reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

Si ricorda che l'[articolo 17, comma 25](#), della L. n. 127/1997, richiamato nel testo, dispone l'**obbligo** di richiedere il **parere** del Consiglio di Stato:

- a) per l'emanazione dei regolamenti governativi e ministeriali ai sensi dell'art. 17 L. n. 400/1988, nonché per l'emanazione di **testi unici**;
- b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
- c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del **parere** delle **Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro **quarantacinque giorni** dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

Ai sensi del **comma 3**, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega legislativa qui in esame, il Governo può adottare, con la stessa procedura suindicata al comma 2, **uno o più decreti legislativi** modificativi, recanti **disposizioni integrative o correttive**.

Il **comma 4** dispone che dall'attuazione dell'articolo in esame **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Per un approfondimento sulla più recente legislazione in materia di *start-up* – con particolare riferimento all’evoluzione delle nozioni di *start-up* innovativa, incubatore certificato e PMI innovativa, nonché con riguardo al regime di detrazioni (deduzioni) fiscali per investimenti in *start-up* e PMI innovative – si rinvia all’apposito [tema](#) curato dal Servizio studi della Camera dei Deputati.

Articolo 25

(Modifiche al Garante per le micro, piccole e medie imprese)

L'articolo 25 modifica la disciplina del **Garante per le micro, piccole e medie imprese** dettata dal cd. Statuto delle imprese, aggiornando l'elenco delle comunicazioni della Commissione europea di cui il Garante deve monitorare l'attuazione, aggiungendo nuovo approccio alla consultazione di esperti e portatori di interesse (denominato “*Reality Checks*”) e prescrivendo che a questo si ricorra con regolarità nell'ambito del tavolo consultazione permanente con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'**articolo 25**, composto di un unico comma, apporta modifiche e integrazioni all'articolo 17 della legge n.180/2011 (cd. Statuto delle imprese), il quale istituisce e disciplina le **attribuzioni** del **Garante per le micro, piccole e medie imprese**, tra le cui funzioni rientra l'analisi dell'impatto della regolamentazione sulle MPMI, l'elaborazione di proposte finalizzate a favorirne lo sviluppo, l'attività di segnalazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati, l'obbligo di presentazione di una relazione annuale sull'attività svolta, da presentare, per tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Parlamento (cfr. infra, *box* ricostruttivo).

L'ultima relazione sull'attività svolta dal Garante è stata presentata al Parlamento nella XVII legislatura, nell'anno 2014 ([Doc. CCII](#)). Sebbene ulteriori Relazioni annuali siano state adottate dal Garante, esse non risultano come pervenute al Parlamento (l'ultima delle relazioni rinvenibili risale all'[anno 2017](#)).

Segnatamente, l'articolo 25 qui in esame, al comma 1, **lett. a)**, n. 1 e n. 2, modifica e integra il comma 1 dell'[articolo 17](#) del cd. Statuto delle imprese, relativo alle funzioni del Garante per le MPMI.

Il **n. 1** interviene sulla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 17, che attualmente attribuisce al Garante il compito di **monitorare l'attuazione** nell'ordinamento italiano **dello “Small Business Act” per l'Europa** di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 def., e alla sua revisione intervenuta nel 2011²⁶.

Il n. 1 della lett. *a*) qui in esame **riscrive** la predetta previsione, statuendo che è compito del Garante **monitorare l'attuazione** nell'ordinamento italiano:

²⁶ Con comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello “Small Business Act” per l'Europa»

- della comunicazione della Commissione europea «[Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa](#) (uno “[Small Business Act](#)” per l’Europa)» COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea «[Riesame dello “Small Business Act” per l’Europa](#)» COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011;
- della comunicazione della Commissione «[Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori](#)» COM (2021) 219 def., del 29 aprile 2021;
- della comunicazione «[Pacchetto di aiuti per le PMI](#)» di cui alla Comunicazione Commissione COM (2023) 535 def., del 12 settembre 2023.

Il comma 1, lett. *a*), al **n. 2**, inserisce sempre nel comma 1 dell’articolo 17 dello Statuto delle imprese una nuova **lettera b-bis**), che attribuisce al Garante il compito di attuare un **nuovo approccio alla consultazione**, denominato “**Reality Checks**”, attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, **per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall’attuazione delle relative norme**”

Infine, il comma 1, alla **lett. b)** interviene sull’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 17 dello Statuto delle imprese.

Tale comma, al primo periodo, prevede l’istituzione, presso il Garante, di un tavolo **di consultazione permanente** delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle **micro, piccole e medie imprese**, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, **in raccordo con le regioni**.

Stando all’ultimo periodo, come sostituito dalla disposizione in esame, al fine di attivare un meccanismo di **confronto e scambio** permanente e regolare, anche con l’avvalimento di **esperti settoriali**, le **consultazioni**, i “**Reality Checks**” (di cui alla lettera b-bis) del comma 1), si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.

• La disciplina del Garante per le micro piccole e medie imprese

L’articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n.180, cd. “Statuto delle imprese”, ha disposto l’istituzione presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del **Garante per le micro, piccole e medie imprese**, il quale, ai sensi del comma 6 dell’articolo, è **nominato con decreto del Presidente del**

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, tra i dirigenti di prima fascia del MIMIT.

Ai sensi del **comma 1** dell'articolo 17, il Garante svolge svolge le funzioni di:

- a) **monitorare l'attuazione** nell'ordinamento del cd. “*Small Business Act*” per l'Europa di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 def., del 25 giugno 2008, e della sua revisione (COM (2011) 78 def.);
- b) **analizzare**, in via preventiva e successiva, l'**impatto della regolamentazione** sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI);
- c) **elaborare proposte** finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle MPMI;
- d) **segnalare al Parlamento**, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i **casi in cui iniziative legislative o regolamentari** o provvedimenti amministrativi di carattere generale **possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti** a carico delle MPMI;
- e) trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, una **relazione sull'attività** svolta²⁷ al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, a sua volta, è da quest'ultimo trasmessa entro trenta giorni al Parlamento. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende anche comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione sull'attività svolta dal Garante (comma 3).
- f) **monitorare le leggi regionali** di interesse delle MPMI e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;
- g) **coordinare i garanti** delle MPMI **istituiti presso le regioni**, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione di cui alla lettera e).

Il **comma 2**, anche ai fini dell'attività di analisi di cui sopra, demanda al **Garante, con proprio rapporto**, di dare **conto delle valutazioni delle categorie** e degli altri soggetti rappresentativi delle MPMI relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli atti normativi ed amministrativi che le interessano. Nel caso di **schemi di atti normativi del Governo**, il **Garante**, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa²⁸, **acquisisce le valutazioni** e il relativo rapporto è allegato all'AIR.

Ai sensi del **comma 4**, per l'esercizio della propria attività **il Garante si avvale delle analisi** fornite dalla **Banca d'Italia**, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica- **ISTAT**, della collaborazione dei **Ministeri** competenti per materia, dell' **Unioncamere** e delle camere di commercio²⁹. Può stipulare

²⁷ La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per favorirne la competitività.

²⁸ L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa deve segnalare al Garante gli schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano oneri a carico delle MPMI.

²⁹ Le camere di commercio possono proporre al Garante misure di semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio dell'attività di impresa.

convenzioni non onerose per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di primari istituti di ricerca, anche di natura privata.

Il **comma 5** dispone l'istituzione presso il Garante di un **tavolo di consultazione permanente** delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle MPMI, con la funzione di **organo di partenariato, in raccordo con le regioni**. Le consultazioni si devono svolgere con regolarità e alle associazioni è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.

Il garante, ai sensi del **comma 6**, si avvale per il proprio funzionamento **delle strutture del MIMIT e svolge i suoi compiti senza compenso** aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito.

CAPO VI – CERTIFICAZIONE UNICA DI CONFORMITÀ DELLE FILIERE DELLA MODA

Articolo 26 (*Oggetto e finalità*)

L’articolo 26 – aggiunto al Senato – istituisce un regime volontario di **certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda**, applicabile alle società capofila, ai fornitori di filiera e ai subfornitori di filiera.

L’articolo 26 definisce l’oggetto e le finalità del nuovo capo VI, il quale a sua volta è stato aggiunto nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

Segnatamente, il **comma 1** prevede l’istituzione di un **regime di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda**, con il fine di favorire la crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile delle filiere, garantirne la tracciabilità e prevenire la violazione delle disposizioni in materia di tutela del lavoro. Il **regime** di certificazione, come precisato con un emendamento approvato in aula al Senato, è **volontario**.

La disposizione esplicita dunque le finalità di ordine generale: da un lato di politica economica, dall’altro di natura sociale e giuslavoristica, nonché di trasparenza nella gestione delle filiere.

Il medesimo comma, oltre a introdurre l’istituto della certificazione, precisa che il dettato normativo definisce i principi che devono essere applicati nella gestione e nel controllo delle stesse filiere.

Il **comma 2** delimita l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del nuovo capo VI individuando come **destinatari** le **società capofila**, i **fornitori** e i **subfornitori** di filiera (per le cui definizioni si rimanda alla scheda di commento dell’articolo 27).

La disposizione ha l’effetto di estendere l’obbligo di conformità e i correlati controlli a tutti i soggetti che, a vario titolo, concorrono alla produzione e distribuzione all’interno della filiera della moda, evitando che la disciplina possa essere elusa mediante il ricorso a rapporti contrattuali indiretti o subappaltati.

Si rileva, più ampiamente, che l’intero capo VI in esame si inserisce nel solco del rinnovato interesse per la filiera della moda, su cui rileva evidenziare che è in corso un’**indagine conoscitiva** presso la Commissione

Attività produttive, commercio e turismo (X) della Camera dei deputati. L’indagine a sua volta si inserisce nella scia dell’approvazione della [risoluzione](#) del Parlamento europeo del 1° giugno 2023 sulla strategia dell’UE per prodotti tessili sostenibili e circolari ([COM \(2022\)0141](#)). Tale strategia si colloca nell’ambito delle riforme per il *Green Deal* e testimonia l’attenzione specifica alla filiera del tessile, riconosciuto come settore produttivo fra i più energivori e ad alto rischio di impatti sociali e ambientali.

Gli audit hanno finora discusso l’impatto della nuova legislazione europea, in particolare l’**ecodesign** e la **responsabilità estesa del produttore (EPR)**, sul mercato italiano. È stata sottolineata l’urgenza di sviluppare un’infrastruttura nazionale per il riciclo e il riutilizzo, promuovere la **sostenibilità** e affrontare le sfide poste dal *fast-fashion* e dalla potenziale concorrenza sleale rappresentata dall’*e-commerce*. È stata evidenziata anche la necessità di **semplificazioni normative** per la gestione dei rifiuti tessili e l’introduzione di **incentivi fiscali** per i prodotti sostenibili. Le discussioni hanno mostrato un consenso sulla necessità di un *EPR* nazionale, purché sia **armonizzato con la direttiva europea**, per evitare complicazioni operative per le imprese.

Discussa è stata anche la questione della **certificazione di conformità delle filiere produttive della moda**, sia in termini di requisiti ambientali che sociali. Le audizioni hanno posto un forte accento sulla necessità di garantire la **conformità** agli *standard* etici e lavorativi lungo tutta la catena di approvvigionamento, soprattutto alla luce dei recenti casi di sfruttamento emersi in Italia. In particolare, è stata evidenziata la necessità che i brand che operano sul suolo nazionale certifichino e dimostrino che lungo la catena di fornitura tutti gli attori coinvolti ricevono una **retribuzione dignitosa**. È ritenuto fondamentale che i requisiti per la definizione di fast fashion includano le **condizioni di lavoro e la conformità al contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL)**.

In sintesi, la conformità e la certificazione delle filiere della moda sono viste come elementi essenziali per la competitività del *made in Italy*, non solo in termini di prodotto, ma anche di responsabilità sociale e ambientale, richiedendo l’introduzione di adeguati strumenti normativi.

Articolo 27

(Definizioni)

L'articolo 27 – aggiunto al Senato e composto da un unico comma – introduce una serie di **definizioni** volte a delimitare l'ambito di applicazione del nuovo capo VI. In particolare, specifica cosa si intende per “filiera della moda”, “società capofila”, “impresa di filiera” e “subfornitore di filiera”.

L'**articolo 27**, inserito nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, ha **una funzione definitoria**. Più nello specifico, il **primo** ed unico **comma** esplicita, ai fini della legge in esame, le definizioni che seguono.

- La lett. **a)** definisce **filiera della moda** la società capofila e le imprese di filiera collegate da rapporti contrattuali e sub contrattuali finalizzati alla realizzazione di prodotti o servizi nel settore moda, incluse le fasi di progettazione, campionatura, produzione, trasformazione del tessile, dell'abbigliamento, della pelletteria e della calzatura, inclusi i relativi accessori. La scelta evidenzia un approccio che ricomprende l'intero ciclo creativo e industriale.
- La lett. **b)** definisce **società capofila** la società a capo di una filiera della moda, ivi incluso l'eventuale concessionario del marchio in licenza – avente sede legale o una o più sedi produttive sul territorio della Repubblica Italiana – che incarica le imprese di filiera di fornire:
 - 1) prodotti finiti destinati alla vendita;
 - 2) lavorazioni su prodotti finiti destinati alla vendita o lavorazioni intermedie;
 - 3) prodotti di campionatura per la realizzazione di collezioni.
- La lett. **c)** definisce quale **impresa di filiera** l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
 - 1) ha sede legale o una unità produttiva sul territorio della Repubblica Italiana;
 - 2) partecipa – in forza di contratto di appalto, subappalto, fornitura, subfornitura, contratto d'opera corrente con una società capofila – alle fasi della produzione e trasformazione di beni e prodotti rientranti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero, della pelletteria. Sono esplicitamente **escluse**: la lavorazione e fornitura delle **materie prime** e, come modificato al Senato, del **pellame** (e non più, come nella formulazione precedente all'emendamento

approvato dall'assemblea del Senato, anche il tessuto ed il filato); la lavorazione e fornitura di **accessori a catalogo** privi di componenti di personalizzazione.

- La lett. *d*) definisce come subfornitore di filiera l'impresa che presenta i requisiti di cui alla lettera *c*), che è parte di un contratto di subfornitura con una impresa della filiera.

Articolo 28

(Certificazione unica di conformità delle filiere della moda)

L'**articolo 28** – aggiunto al Senato – disciplina l’istituto della **certificazione unica di conformità** delle filiere della moda. In particolare, il **comma 1** stabilisce i requisiti per l’ottenimento della certificazione da parte della filiera. Il **comma 2** fissa la **durata dell’efficacia temporale** della certificazione (un anno) e individua i **soggetti legittimati al suo rilascio** (revisori persone fisiche o dalle società di revisione abilitati alla revisione legale). Il **comma 3** disciplina il **procedimento per il rilascio** della certificazione e i **poteri istruttori** dei soggetti certificatori. Il **comma 4** prevede l’istituzione di un registro presso il MIMIT in cui siano annotate le certificazioni rilasciate. Il **comma 5** demanda a un **decreto interministeriale** la definizione delle **norme di dettaglio** necessarie per l’operatività dell’istituto. Infine, il **comma 6** prevede la possibilità di ricorrere all’**autonomia negoziale collettiva** per la ripartizione degli oneri economici.

L'**articolo 28** – anch’esso, come tutte le norme del capo VI, inserito nel corso dell’esame in prima lettura al Senato – disciplina l’istituto della **certificazione unica di conformità** delle filiere della moda, con l’obiettivo di attestare la regolarità e l’affidabilità dell’intera catena produttiva.

Il **comma 1** definisce i **requisiti sostanziali, di carattere oggettivo e soggettivo**, la cui contestuale sussistenza è condizione necessaria e imprescindibile per l’ottenimento della certificazione unica di conformità da parte della filiera. Nello specifico:

- l’impresa capofila e le imprese di filiera devono aver adempiuto agli obblighi del capo in esame (**lett. a**);
- i titolari o amministratori **non devono aver riportato**, negli ultimi 5 anni, **condanne** penali, anche non definitive, per la seguente serie di reati:
 - violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale,
 - delitti contro la pubblica amministrazione,
 - delitti contro l’incolumità pubblica,
 - delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
 - violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
 - delitti di cui agli articoli [600](#), [601](#), [602](#) e [603-bis](#) del codice penale (**lett. b**);

- l'impresa capofila o le imprese di filiera non devono essere state destinatarie, negli ultimi 3 anni, di **sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro** e legislazione sociale di importo complessivamente superiore al 4% del fatturato annuale (**lett. c**));
- l'impresa capofila e le imprese di filiera devono essere **in regola con il versamento dei contributi** previdenziali e dei premi assicurativi (**lett. d**)).

Il **comma 2** fissa la durata dell'efficacia temporale della certificazione e individua i soggetti legittimati al suo rilascio. Nello specifico, la certificazione viene rilasciata per un periodo di **un anno** dai **revisori persone fisiche** o dalle **società di revisione** abilitati alla revisione legale ai sensi dell'[articolo 2](#) del d.lgs. n. 39/2010.

Il **comma 3** disciplina il **procedimento per il rilascio** della certificazione e i **poteri istruttori** dei soggetti certificatori. È disposto che i soggetti certificatori debbano verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal capo in esame (di cui al comma 1). A seguito delle modifiche apportate durante l'esame in assemblea al Senato, si prevede che tali soggetti possano avvalersi, per i profili di competenza, di un **consulente del lavoro** iscritto all'albo professionale. Ai soggetti certificatori è riconosciuto il **diritto di accesso** a documenti e notizie utili all'attività di attestazione forniti dall'impresa capofila e delle imprese di filiera, nonché il potere di effettuare **accertamenti**, controlli ed esami di atti e documentazione, anche nei luoghi di produzione.

Gli ultimi due periodi del comma 3 fissano un termine ordinario di **sessanta giorni** per il rilascio della certificazione dal ricevimento dell'istanza, con possibilità di **sospensione**, per una sola volta e per un massimo di **trenta giorni**, specificamente per l'acquisizione di informazioni necessarie.

Il **comma 4** istituisce un **registro pubblico** presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), con lo scopo di annotare le certificazioni rilasciate. Viene altresì imposto al soggetto certificatore l'obbligo di trasmettere al MIMIT non solo l'avvenuta certificazione, ma anche gli **atti in base ai quali il certificato è stato rilasciato**.

Il **comma 5** demanda a un decreto interministeriale la definizione delle **norme di dettaglio** necessarie per l'operatività dell'istituto. Il decreto è adottato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le disposizioni attuative riguarderanno:

- le modalità di formulazione dell'**istanza**;
- il **contenuto** della certificazione unica di conformità;
- le **modalità di verifica e monitoraggio** del mantenimento dei requisiti;
- l'eventuale **revoca** della certificazione;
- la determinazione dei **costi di istruttoria e rilascio** della certificazione, che devono gravare sull'istante nel rispetto dei **criteri di proporzionalità** e degli accordi collettivi di cui al comma 6;
- l'istituzione e le **modalità di annotazione** del registro di cui al comma 4.

Si valuti l'opportunità di fissare un termine entro cui il suddetto decreto interministeriale dovrà essere adottato.

Il **comma 6** consente alle **associazioni di categoria** di definire, mediante **accordi collettivi**, le modalità con cui le **società capofila** contribuiscono ai costi sostenuti dalle **imprese di filiera** per ottenere e mantenere la certificazione.

Articolo 29

(Oneri delle società capofila e delle imprese di filiera)

L'articolo 29 – aggiunto al Senato – introduce un sistema di **oneri** a carico delle società capofila e delle imprese della filiera della moda. Il **comma 1** stabilisce gli **obblighi** delle **società capofila**, tra cui l'aggiornamento di un'anagrafica dei fornitori, l'adozione di linee guida nazionali, l'inserimento di specifiche clausole contrattuali per garantire la legalità lungo tutta la filiera, l'acquisizione di documentazione obbligatoria dai fornitori e il suo aggiornamento periodico.

Il **comma 2** impone alle società capofila l'adozione di un **modello organizzativo** ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità degli enti, finalizzato a prevenire determinati reati.

Il **comma 3** prevede **obblighi minimi contrattuali** per le **imprese di filiera** nei confronti dei subfornitori, imponendo determinati contenuti dei contratti, clausole di risoluzione per inadempimento, misure correttive e l'applicazione dei CCNL e contratti territoriali di settore, a garanzia della legalità e dei diritti dei lavoratori.

L'**articolo 29**, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplina in dettaglio gli obblighi posti a carico delle società capofila e delle imprese della filiera della moda.

In particolare, per quanto riguarda le **società capofila**, il **comma 1** stabilisce che esse:

- tengano e aggiornino almeno ogni sei mesi una **anagrafica dei fornitori** di filiera (lett. *a*);
- adottino **linee guida** elaborate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e approvate dal MIMIT, in materia di qualificazione, accreditamento, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori di filiera (lett. *b*);
- prevedano, all'interno dei **contratti con le imprese di filiera**, specifici impegni a carico dei fornitori volti a garantire il rispetto, anche da parte dei subfornitori di filiera, della disciplina giuslavoristica, fiscale, previdenziale e di salute e sicurezza del lavoro, compresa l'applicazione del CCNL di settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (lett. *c*);
- acquisiscano dai fornitori, al momento della conclusione del primo contratto con l'impresa di filiera, la seguente documentazione aggiornata:

- il certificato di iscrizione al registro delle imprese e la visura camerale;
- un'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (di cui all'[articolo 26](#), comma 1, lettera *a*), numero 2, del decreto legislativo n. 81/2008, relativo agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione);
- il documento unico di regolarità contributiva;
- il documento unico di regolarità fiscale;
- eventuale ulteriore documentazione utile alle verifiche del rispetto degli obblighi di cui alla lettera *c*) (**lett. d**);
- richiedano ai fornitori di filiera un aggiornamento della documentazione di cui alla lettera *d*), alle relative scadenze di legge ovvero, in mancanza, ogni due anni (**lett. e**).

Il **comma 2** prevede che, oltre agli obblighi di cui al comma 1, le **società capofila** devono adottare un modello organizzativo, di gestione e controllo, ai sensi degli [articoli 6](#) e [7](#) del d.lgs. n. 231/2001. Tale modello deve essere idoneo a prevenire, tra l'altro, i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di cui rispettivamente agli articoli [603-bis](#), [648- bis](#) e [648-ter](#) del codice penale). La previsione collega così la disciplina delle filiere moda al **sistema di responsabilità amministrativa degli enti**, incentivando l'adozione di strumenti organizzativi di prevenzione del rischio penale.

Si ricorda che gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 individuano **quando il modello organizzativo** previsto dal d.lgs. 231 **esclude** la responsabilità dell'ente, distinguendo a seconda che il reato sia commesso da **soggetti apicali** (art. 6), oppure da **soggetti sottoposti all'altrui direzione** (art. 7).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, l'ente **non risponde** se prova che, prima della commissione del reato, ha soddisfatto cumulativamente le seguenti quattro condizioni:

- ha **adottato** ed efficacemente **attuato** un **modello idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha affidato a un **organismo di vigilanza**, con autonomi poteri, i compiti di vigilanza sul modello e di aggiornamento dello stesso;
- gli autori del reato hanno **eluso fraudolentemente** il modello;
- **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo preposto.

L'articolo specifica, al comma 2, che il modello di organizzazione deve:

- individuare le attività a rischio;
- prevedere specifici protocolli decisionali per i reati da prevenire;

- identificare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione verso l'organismo di vigilanza;
- introdurre un **sistema disciplinare** per sanzionare il mancato rispetto delle misure.

Ai sensi dell'articolo 7, l'ente risponde **solo** se il reato è stato reso possibile dall'**inoservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**. La responsabilità è **esclusa** se, prima della commissione del reato, l'ente **ha adottato ed efficacemente attuato** un modello idoneo a prevenire reati della specie. Il modello, in relazione alla natura, dimensione dell'organizzazione e tipo di attività, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del modello richiede altresì: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Infine, il **comma 3** introduce obblighi specifici anche per le **imprese della filiera** nei confronti dei propri subfornitori, imponendo un regime minimo di tutele contrattuali. In particolare esse dovranno:

- stipulare un **contratto** di subfornitura o appalto o subappalto contenente tutti gli elementi essenziali della fornitura, ivi incluso l'eventuale prezzo per unità temporale di riferimento (**lett. a)**);
- indicare precisamente gli **adempimenti contrattuali essenziali**, con previsione espressa della risoluzione del contratto in caso di inadempimento (**lett. b)**);
- prevedere **misure correttive** in caso di omissioni, ritardi o inesattezze nell'esecuzione delle prestazioni, finalizzate al ripristino delle condizioni di legalità (**lett. c)**);
- inserire nei contratti di cui alla lettera *a*) una clausola che richieda l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento del settore dell'industria e dell'artigianato della moda, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (**lett. d)**). A seguito delle modifiche apportate con un emendamento approvato **in aula al Senato**, è stato soppresso l'inciso che faceva salva l'applicabilità di accordi sindacali a livello aziendale che prevedessero trattamenti, anche economici, complessivamente non peggiorativi, anche nei confronti delle imprese terziste che affidino a terzi, in tutto o in parte, la lavorazione dei prodotti del committente principale.

L'articolo configura dunque un sistema multilivello di obblighi e controlli: la società capofila è responsabile dell'organizzazione e della vigilanza sull'intera filiera, mentre le imprese di filiera sono vincolate a garantire *standard* minimi di legalità e correttezza nei rapporti con i propri subfornitori. La disposizione mira a prevenire fenomeni di illegalità diffusa (sfruttamento del lavoro, evasione fiscale e contributiva, subappalti irregolari), attraverso un modello che coniuga responsabilità contrattuale, *compliance* organizzativa e partecipazione delle parti sociali.

Articolo 30

(Filiera della moda certificata)

L'articolo 30, aggiunto al Senato, consente alle imprese della filiera moda e alla società capofila, in possesso della certificazione unica di conformità, di utilizzare la dizione **“Filiera della moda certificata”** a fini promozionali, qualificando come pratica commerciale scorretta l'utilizzo abusivo o ingannevole della dizione stessa. La società capofila può inoltre beneficiare degli effetti escludenti della disciplina sulla responsabilità degli enti, ove adotti un modello organizzativo finalizzato all'ottenimento della certificazione unica di conformità.

L'**articolo 30** – con cui si chiudono le disposizioni raccolte nel capo VI inserito nel corso dell'esame in prima lettura e composto da un unico comma – introduce la possibilità, per le imprese di filiera e per la società capofila che abbiano ottenuto la certificazione unica di conformità, di **utilizzare ai fini promozionali la dizione “Filiera della moda certificata”**. Dispone altresì che la società capofila che adotti il **modello organizzativo** finalizzato a ottenere la certificazione unica di conformità (di cui al comma 2 dell'articolo 28, alla cui scheda si rimanda), ha la possibilità di **beneficiare** della disciplina escludente della responsabilità degli enti di cui agli articoli [6](#) e [7](#) del d.lgs. n. 231/2001 (su cui si v. la scheda relativa all'articolo 29 del ddl in esame).

L'uso della certificazione come strumento di comunicazione viene contestualmente tutelato mediante un rinvio espresso al Codice del consumo ([d.lgs. 206/2005](#)): il **secondo periodo dell'articolo**, infatti, dispone che, in caso di **utilizzo abusivo della dizione** “Filiera della moda certificata” o di altre formulazioni idonee a ingenerare confusione, trovano applicazione gli articoli da 18 a 27 del Codice del consumo, relativi alle pratiche commerciali scorrette.

• *Le pratiche commerciali scorrette nel codice del consumo*

Il titolo III, parte II, del **codice del consumo** (d.lgs. n. 205/2006) recante “Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali”, è articolato in tre capi (artt. da 18 a 27-quater). Il capo I, “disposizioni generali”, ricomprende le definizioni e l'ambito di applicazione del titolo. Il capo II, “pratiche commerciali scorrette”, è diviso in due sezioni: pratiche commerciali ingannevoli (sez. I) e pratiche commerciali aggressive (sez. II). Il capo III, “applicazione”, disciplina la tutela amministrativa e giurisdizionale, i codici di condotta, l'autodisciplina e gli oneri di informazione.

Gli articoli dal 18 al 27 del codice del consumo disciplinano, dunque, la materia delle pratiche commerciali scorrette, recependo nell'ordinamento italiano la direttiva 2005/29/CE, volta a garantire un livello uniforme e adeguato di tutela dei consumatori all'interno del mercato unico europeo.

Il punto di partenza è l'articolo 18, che definisce la nozione di **“pratica commerciale”** come qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, collegata alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.

L'articolo 19 specifica che le disposizioni del titolo in esame si applicano alle **pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori** poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Precisa inoltre che non sono pregiudicate a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto; b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti; c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale; d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

Ai sensi dell'articolo 20, una **pratica** è considerata **scorretta** se è contraria alla diligenza professionale, risulta falsa o idonea ad alterare in misura apprezzabile le scelte economiche del consumatore medio. L'articolo distingue inoltre due categorie di pratiche scorrette: quelle ingannevoli e quelle aggressive. Nel primo caso, il consumatore viene fuorviato attraverso informazioni false o incomplete; nel secondo, la sua libertà di scelta è compressa tramite pressione, minaccia o condizionamento indebito.

Gli articoli 21-23 sviluppano la disciplina delle **pratiche ingannevoli**. Rientrano in questa categoria le azioni che forniscono informazioni false o che, pur essendo corrette, sono presentate in maniera tale da trarre in inganno rispetto a elementi essenziali del prodotto, quali prezzo, caratteristiche, condizioni contrattuali o diritti riconosciuti al consumatore. Un'altra ipotesi è rappresentata dalle omissioni ingannevoli, quando il professionista omette informazioni rilevanti o le presenta in modo poco chiaro e incomprensibile. Particolare rilievo assume l'articolo 23, che contiene una lista di pratiche considerate ingannevoli in ogni caso.

Gli articoli 24-26 trattano invece le **pratiche aggressive**. Una pratica rientra in questa categoria quando, attraverso molestie, coercizione o condizionamento, limita considerevolmente la libertà di scelta del consumatore. L'articolo 25 stabilisce i criteri per valutare la natura aggressiva di una condotta, tenendo conto del linguaggio, della tempistica e dell'eventuale sfruttamento di situazioni di particolare vulnerabilità. L'articolo 26, in parallelo all'elenco delle pratiche ingannevoli, presenta una lista di pratiche considerate sempre aggressive.

Infine, l'articolo 27 disciplina il sistema di **tutela amministrativa e giurisdizionale**. La competenza spetta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può avviare procedimenti sia su segnalazione sia d'ufficio. L'Autorità dispone di poteri cautelari e inibitori, e può imporre sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate alla gravità della violazione. Particolare attenzione è riservata alla cooperazione con le autorità degli altri Stati membri, per contrastare fenomeni transfrontalieri che incidono sul corretto funzionamento del mercato interno.

Nel complesso, gli articoli 18-27 rappresentano un presidio per assicurare la lealtà delle relazioni di mercato, rafforzando la posizione del consumatore quale parte strutturalmente più debole. La disciplina si caratterizza per la sua natura dinamica: le categorie generali di pratiche scorrette consentono di ricomprendere fenomeni nuovi, legati in particolare alla digitalizzazione, al commercio elettronico e alle strategie di *marketing online* (legati anche alla figura dei cd. *influencers*), o la diffusione di recensioni manipolate. In prospettiva, l'integrazione con le più recenti normative europee, come il *Digital Services Act* e il *Digital Markets Act*, rappresenta un terreno di sviluppo per aggiornare e rafforzare ulteriormente la tutela dei consumatori.

CAPO VII – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 31

(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l’attrazione degli investimenti)

L’articolo 31, introdotto presso il Senato, al **comma 1** estende ai **comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti** l’ambito di applicazione del **regime opzionale** per l’imposta sostitutiva sui **redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno**.

Il **comma 2** interviene sui compiti della segreteria tecnica, presso il Ministero delle imprese e del *made Italy*, che svolge compiti di supporto del Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri, anche in relazione alle finalità dell’apposito fondo dedicato a tale ambito di attività. La disposizione in esame include tra i compiti della suddetta segreteria tecnica il riferimento alla **valorizzazione e alla promozione dell’attrattività dei territori per i lavoratori stranieri, dipendenti o autonomi, che lavorano da remoto**.

Il **comma 3** integra la composizione del Comitato con il compito di coordinamento dell’attività in materia di attrazione degli investimenti esteri con **un rappresentante del Ministero del turismo**.

Il **comma 1**, che compone il capo VII aggiunto durante l’esame in prima lettura al Senato, modifica l’ambito di applicazione dell’articolo 24-ter del [d.P.R. n. 917 del 1986](#) (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), che ha introdotto un **regime opzionale** per le persone fisiche, titolari dei **redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti**.

Sostituendo la cifra “20.000” con “**30.000**”, il testo come novellato mira ad includere nell’ambito di applicazione del regime opzionale **i comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 30.000 abitanti**.

Per quanto concerne il regime opzionale in oggetto, si veda il *box* in calce alla presente scheda.

Il **comma 2** propone una novella all’articolo 25, comma 2, del [decreto-legge n. 50 del 2022](#) (convertito dalla legge n. 91 del 2022) il quale prevede l’istituzione di una **segreteria tecnica** nell’ambito del fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, finalizzata

alle attività del fondo stesso e a garantire il supporto tecnico-operativo al **Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri**.

Il **comma in esame** modifica i **compiti** attribuiti alla predetta segreteria tecnica aggiungendo ad essi le funzioni relative alla **valorizzazione e alla promozione dell’attrattività dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto**.

L’articolo 25, comma 1, del citato [decreto-legge n. 50 del 2022](#) ha istituito nello stato di previsione del MISE (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) un **fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri**. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all’investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l’avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l’elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un’approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.

Il comma 2 del citato art. 25, per le predette finalità e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al **Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri (CAIE)**, costituisce una **segreteria tecnica** cui è assegnato un dirigente di livello non generale, e composta dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l’altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all’elaborazione di proposte di investimento strutturate, all’adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di performance, all’implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno «sportello unico» che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento, nonché all’attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri, nonché al coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* destinati alle imprese estere, diversi da quelli attribuiti all’Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti presso il medesimo Ministero.

Il **comma 3** propone una novella all’articolo 30, comma 7, del [decreto-legge n. 133 del 2014](#) (convertito dalla legge n. 164 del 2014).

Tale comma 7 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un Comitato con il compito di coordinamento dell’attività in materia di **attrazione degli investimenti esteri**, nonché di favorire, ove necessario, la **sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali**.

Il Comitato è composto da:

- un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che lo presiede;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- un rappresentante del Ministro per la semplificazione;
- un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.

Con la novella in esame, la composizione del Comitato è integrata con un rappresentante del Ministero del turismo.

Si rammenta che ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

• *Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (art. 24-ter del TUIR)*

Il regime opzionale in argomento è stato introdotto per effetto dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) che ha modificato il capo I del titolo I del TUIR con l'inserimento dell'**articolo 24-ter**. In particolare, ferma restando l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia disposta dall'articolo 24-bis del TUIR, il **comma 1** dell'articolo 24-ter ha introdotto un regime opzionale per le **persone fisiche**, titolari dei **redditi da pensione** di ogni genere e assegni a esse equiparati erogati da soggetti esteri, che **trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti**. Con la modifica in esame vengono inclusi nell'ambito di applicazione i **comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017**.

Tali soggetti possono **optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria**, percepiti da **fonte estera o prodotti all'estero**, a una **imposta sostitutiva**, calcolata in via **forfettaria**, con **aliquota del 7 per cento** per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Il **trasferimento della residenza** è definito mediante riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 43).

I comuni (con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti) appartenenti al territorio del Mezzogiorno sono quelli situati nelle regioni **Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia**.

Per quanto riguarda i redditi percepiti da **fonte estera o prodotti all'estero**, la norma fa riferimento ai criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR, secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di **criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23** del medesimo testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti.

Per effetto dei **commi 2, 4 e 5** dell'articolo 24-ter, l'opzione di calcolo dell'imposta sostitutiva in via forfettaria con aliquota del 7 per cento:

- può essere esercitata dalle persone fisiche che **non siano state fiscalmente residenti in Italia** nei **cinque periodi** di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore **accordi di cooperazione amministrativa**;
- è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta;
- è **valida per i primi cinque periodi** di imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza optando per il regime d'imposta sostitutiva indicano **la giurisdizione** o le giurisdizioni in cui hanno avuto **l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione**. L'Agenzia delle entrate **trasmette tali informazioni** alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione (comma 3 dell'articolo 24-ter).

Il comma 6 dell'articolo 24-ter stabilisce che l'imposta **non è deducibile** ed è **versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi**. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. Il **comma 8** stabilisce inoltre che soltanto nel caso in cui **si manifestata la facoltà di non avvalersi** dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

L'opzione è **revocabile dal contribuente** e i **suoi effetti cessano** laddove venga accertata **l'insussistenza dei requisiti** e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti. Tali casi precludono l'esercizio di una nuova opzione (comma 7 dell'articolo 24-ter).

L'articolo 1, **comma 274** della legge di bilancio 2019 stabilisce inoltre una serie di **esenzioni** per i soggetti che esercitano l'opzione in esame. In particolare, gli stessi:

- **non sono tenute a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività** di natura finanziaria che detengono all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevista dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990;
- sono esenti **dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero** prevista dall'articolo 19, comma 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- sono esenti **dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero** prevista dall'articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011.

Con [provvedimento 31 maggio 2019 dell' Agenzia delle entrate](#) sono state dettate le **modalità applicative** del regime opzionale in oggetto.